

VERSIONE ORIGINALE	REGOLAMENTO NAZIONALE - Testo Unico
REGOLAMENTO NAZIONALE DEL MASCI	TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEL MOVIMENTO
Titolo I - L'Adulto Scout (art. 3 dello Statuto)	Sezione I - L'Adulto Scout
Art. 1 – Soci	Art. 1 – Soci
1. Sono Soci del MASCI gli Adulti Scout (AS) che fanno parte di una Comunità.	1. Sono Soci del Movimento gli Adulti Scout (AS) che sono censiti in una Comunità.
2. Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al Magister della Comunità, locale o regionale, cui chiede di appartenere e diviene tale, a pieno titolo, una volta che la Comunità l'abbia accolta e sia stato provveduto al suo censimento.	2. Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al Magister della Comunità, locale o regionale, cui chiede di appartenere; diventa Socio quando è accolto nella Comunità ed è censito in essa.
Art. 2 - Distintivo ed uniforme	Art. 2 - Distintivo ed uniforme
1. I Soci del MASCI si qualificano con il distintivo metallico riprodotto l'emblema dell'ISGF.	1. I Soci del M.A.S.C.I. si qualificano con il distintivo metallico riprodotto l'emblema dell'ISGF.
2. Qualora le Comunità lo ritengano opportuno, i Soci possono indossare, nelle attività comunitarie o di servizio, una uniforme scout completa costituita da :	2. <i>Identico:</i>
- camicia di colore grigio con due tasche a toppa con pattina o polo dello stesso colore;	- <i>Identico;</i>
- pantaloni lunghi o gonna di velluto millerighe di colore blu;	- <i>Identico;</i>
- fazzolettone scout di colore blu con il distintivo dell'ISGF;	- fazzolettone scout di foggia e colore approvati dall'ISGF;
- maglione di lana di colore blu ;	- <i>Identico;</i>
- giacca impermeabile di colore blu;	- <i>Identico;</i>
- cintura scout con fibbia del MASCI o, eventualmente, dell'associazione giovanile scout di provenienza;	- cintura scout con fibbia del M.A.S.C.I. o, eventualmente, dell'associazione giovanile scout di provenienza;
- distintivo, in stoffa, dell'ISGF cucito al centro della tasca sinistra della camicia o della polo e, in metallo smaltato, appuntato sul maglione, in posizione corrispondente al distintivo della camicia.	- distintivo, in stoffa, dell'ISGF cucito al centro della tasca sinistra della camicia o della polo e, in metallo smaltato, appuntato sul maglione, in posizione corrispondente al distintivo della camicia;
- distintivo di Comunità, di stoffa rettangolare e convessa, delle dimensioni di mm 65x25 (sfondo verde con scritta in giallo) riportante il nome della località ed il numero progressivo di Comunità, posizionato sul margine superiore della manica destra della camicia o della polo.	- distintivo di Comunità, di stoffa rettangolare e convessa, delle dimensioni di mm 65x25 (sfondo verde con scritta in giallo) riportante il nome della località ed il numero progressivo di Comunità, posizionato sul margine superiore della manica destra della camicia o della polo;
- distintivo di Regione, di stoffa rettangolare, delle dimensioni di mm 50x60, posizionato sulla manica destra della camicia o della polo, sotto il distintivo di Comunità	- distintivo di Regione, di stoffa rettangolare, delle dimensioni di mm 50x60, posizionato sulla manica destra della camicia o della polo, sotto il distintivo di Comunità.
3. Non sono ammessi altri distintivi all'infuori di	3. <i>Identico.</i>

quelli di cui sopra e di quelli, eventualmente, di un singolo evento, ma solo per il periodo dell'evento stesso.	
4. I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei Foulards Blancs possono indossare sull'uniforme MASCI il fazzolettone ed i distintivi della Comunità.	Soppresso (v. art. 5).
5. Il Consiglio nazionale può deliberare, a maggioranza semplice, l'adozione di altri distintivi.	4. Identico.
6. Spetta ai singoli Consigli Regionali definire l'emblema contenuto nel distintivo di Regione e di curarne la vendita tramite la cooperativa Strade Aperte o altre cooperative scout.	5. Identico.
	Sezione II - Identità visiva del Movimento
	Art. 3 - Logo e acronimo del Movimento e loro utilizzo
	1. L'identità visiva del Movimento è espressa dal logo rappresentato nella configurazione grafica di cui all'allegato 1. Esso racchiude l'acronimo e il simbolo di cui all'articolo 1 dello Statuto.
	2. Gli organi del livello nazionale del Movimento impiegano il logo di cui al comma 1 nelle loro attività e comunicazioni, anche rivolte all'esterno del Movimento.
	3. Gli organi del livello regionale impiegano il logo di cui al comma 1 nelle loro attività e comunicazioni, anche rivolte all'esterno del Movimento, accompagnato dalla denominazione della rispettiva Regione.
	4. Ogni altro impiego del logo di cui all'articolo 1, purché compatibile con i principi e i valori espressi dallo Statuto e dal Patto Comunitario, deve essere autorizzato dal Comitato esecutivo nazionale, secondo linee guida redatte o aggiornate dal Consiglio nazionale al principio di ogni triennio.
Titolo II – La Comunità (art. 4 dello Statuto)	Sezione III – La Comunità
Art. 3 – Censimenti e quote associative	Art. 4 – Censimenti e quote associative
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Magister invia al Comitato esecutivo il censimento dei soci della propria Comunità per l'anno successivo, accompagnato dal versamento dell'intera quota associativa, come determinata dal Consiglio nazionale. Contestualmente il Magister invia al Segretario Regionale copia del censimento; il Consiglio Regionale, tramite il Segretario Regionale, ha trenta giorni di tempo per opporsi in modo motivato al censimento della Comunità, che altrimenti è accolto dal Comitato esecutivo.	1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Magister invia al Comitato esecutivo nazionale , con le modalità stabilite dal Consiglio nazionale , il censimento dei soci della propria Comunità per l'anno successivo, accompagnato dal versamento dell'intera quota associativa, come determinata dal Consiglio nazionale. Contestualmente il Magister invia, con le medesime modalità , copia del censimento al Segretario Regionale; il Consiglio Regionale, tramite il Segretario Regionale, ha trenta giorni di tempo per opporsi in modo

	motivato al censimento della Comunità, che altrimenti è accolto dal Comitato esecutivo nazionale .
2. Fino al 30 giugno di ciascun anno possono essere inviati al Comitato esecutivo censimenti individuali suppletivi, accompagnati dal versamento della quota associativa; copia dei medesimi è contestualmente trasmessa ai Segretari Regionali.	2. Fino al 30 giugno di ciascun anno possono essere inviati eventuali censimenti individuali suppletivi, con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Le Comunità di nuova costituzione possono essere censite, versando l'intera quota associativa, in qualsiasi momento dell'anno, con richiesta trasmessa dal Segretario Regionale unitamente alla valutazione espressa dal Consiglio Regionale.	3. <i>Identico.</i>
4. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte del Comitato esecutivo, dell'opposizione al censimento espressa dagli Organi Regionali, le Comunità od i gruppi promotori di Comunità nuove possono, tramite il proprio rappresentante, inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso.	4. <i>Identico.</i>
Art .4 – Comunità Regionali (art. 5, paragrafo 5 dello Statuto)	Art .5 – Comunità Regionali
1. Con modalità fissate dal proprio Regolamento ogni Regione potrà formare la Comunità Regionale costituita da quegli AS che in via transitoria non fanno parte di una Comunità, individuandone anche il Magister.	1. Con modalità fissate dal proprio Regolamento ogni Regione potrà formare la Comunità Regionale costituita da quegli AS che in via transitoria non fanno parte di una Comunità.
2. Sulle proprie attività ed iniziative la Comunità Regionale invia, almeno una volta all'anno, una relazione scritta al Consiglio Regionale; quest'ultimo ne invia copia, corredandola delle proprie osservazioni, al Comitato esecutivo che, nel confronto tra le diverse Comunità Regionali, può fornire indicazioni e suggerimenti.	2. Sulle proprie attività ed iniziative la Comunità Regionale invia, almeno una volta all'anno, una relazione scritta al Consiglio Regionale; quest'ultimo ne invia copia, corredandola delle proprie osservazioni, al Comitato esecutivo nazionale che, nel confronto tra le diverse Comunità Regionali, può fornire indicazioni e suggerimenti.
3. La Comunità Regionale partecipa, con doveri e diritti pari a quelli delle altre Comunità, a tutte le assemblee ed alle attività, regionali e nazionali, del Movimento.	3. <i>Identico.</i>
Art. 5 – La Comunità dei Foulards Blancs (F.B.)	Art. 6 – La Comunità dei Foulards Blancs (F.B.)
1. Il Masci riconosce la Comunità Scout Italiana Foulards Blancs, costituita da Scout dell'AGESCI e del MASCI.	1. Il Movimento riconosce la Comunità Scout Italiana Foulards Blancs.
2. Il MASCI censisce come soci coloro che, fatta la scelta di educazione permanente secondo le	2. Il Movimento censisce come soci coloro che, fatta la scelta di educazione permanente secondo

Commento [GMC1]: Valutare

proposte di servizio della Comunità Italiana F.B., intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scouting per adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto.	le proposte di servizio della Comunità Italiana Foulards Blancs , intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scouting per adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto.
3. Il censimento avviene di norma nelle Comunità locali di cui i F.B. divengono membri attivi; in via eccezionale è possibile il censimento nelle Comunità Regionali.	3. Il censimento avviene di norma nelle Comunità locali di cui i Foulards Blancs divengono soci attivi; con le modalità di cui all'articolo 4 è possibile il censimento nelle Comunità Regionali.
	4. I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei Foulards Blancs possono indossare sull'uniforme M.A.S.C.I. il fazzolettone ed i distintivi della Comunità FB.
Art.6 – La Carta di Comunità, il documento costitutivo, la denominazione, la registrazione, gli adempimenti per il riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di ente associativo (art. 6 dello Statuto)	Art.7 – Il livello di Comunità
1. La Carta di Comunità va formulata dopo un congruo periodo di preparazione, auspicabilmente non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità, e va sottoposta alla verifica del Consiglio Regionale prima di essere inoltrata al Presidente nazionale per la ratifica.	1. La Carta di Comunità va redatta dopo un adeguato periodo di preparazione, e di norma non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità medesima; la verifica del Consiglio regionale, di cui all'articolo 6 dello Statuto, deve precedere l'inoltro al Presidente nazionale per la ratifica.
2. La Carta deve contenere anche:	2. La Carta deve contenere almeno:
a. l'adesione espressa ed integrale al Patto Comunitario, allo Statuto ed al Regolamento del MASCI;	a. l'adesione al Patto Comunitario e allo Statuto del Movimento;
b. le disposizioni relative alla composizione ed al funzionamento dell'Assemblea, del Magistero ove previsto, ed alle elezioni per gli incarichi sociali.	b. le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Assemblea di Comunità, per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) dello Statuto.
	3. La Carta di Comunità può prevedere la diarchia (attribuzione congiunta a un uomo e a una donna) nell'incarico di Magister. Ove non diversamente previsto dai Regolamenti regionali, la diarchia si esprime come unità singola nella rappresentanza e nel voto in seno al Consiglio regionale.
3. Coloro che intendono formare una Comunità devono redigere e sottoscrivere un documento costitutivo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 CC e nel quale sia espressa l'adesione ai principi, alle finalità ed alle normative del Movimento. Tale documento va inoltrato, per valutazione, al Consiglio Regionale che, tramite il Segretario Regionale, lo invierà poi al Comitato esecutivo per la registrazione.	Soppresso (v. comma 6)

4. La Comunità assume il nome della località di costituzione. Le Comunità della stessa località aggiungeranno al nome il numero progressivo di costituzione. E' possibile inoltre aggiungere una denominazione specifica.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Comitato esecutivo invia alla nuova Comunità il diploma di registrazione e, recuperando il puro costo, la bandiera dell'ISGF, con indicazione, in una etichetta cucita nell'angolo superiore sinistro, del numero di registrazione attribuito alla Comunità.	5. <i>Identico.</i>
6 Per il riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di Ente associativo e della conseguente non imponibilità alle imposte dirette ed all'IVA, la Comunità, entro tre mesi della sua costituzione, richiede all'Agenzia delle Entrate competente per territorio il rilascio del codice fiscale e, tramite un intermediario autorizzato, presenta il Modello EAS, rivolgendosi alla Segreteria nazionale del Movimento per ogni eventuale assistenza.	6. Per il riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di Ente associativo e della conseguente non imponibilità alle imposte dirette e indirette , la Comunità, entro tre mesi della sua costituzione, richiede alle autorità competenti il rilascio del codice fiscale, rivolgendosi alla Segreteria nazionale del Movimento per ogni eventuale assistenza. Ove necessario, la Comunità redige e sottoscrive un documento costitutivo come associazione non riconosciuta ai sensi della normativa vigente, nel quale esprime l'adesione ai principi, alle finalità e alle regole del Movimento.
Titolo III - Del livello regionale	Sezione III - Del livello regionale
Art.7- Organismi del livello regionale	Art.8- Organismi del livello regionale
1. Valutate le proprie esigenze di eventuale maggiore articolazione rispetto a quella indicata dall'art. 9 dello Statuto, le Regioni redigono il Regolamento per il funzionamento degli organismi regionali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.	1. Le Regioni redigono il Regolamento per il funzionamento degli organismi regionali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, anche valutando eventuali esigenze di maggiore articolazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto.
2. In via sperimentale ai livelli di responsabilità delle Comunità e delle Regioni è possibile attuare la diarchia (un uomo e una donna). La diarchia si esprime come unità singola nell'esercizio del voto, nella rappresentanza e nella spesa, secondo quanto previsto dallo Statuto per i singoli membri eletti operanti ai vari livelli. E' compito del C.N. valutare l'andamento di tale sperimentazione.	2. Il Regolamento regionale può prevedere la diarchia nell'attribuzione degli incarichi di servizio (attribuzione congiunta a un uomo e a una donna del medesimo incarico). La diarchia si esprime come unità singola nell'esercizio del voto, nella rappresentanza e nella spesa, secondo quanto previsto dallo Statuto per i singoli membri eletti operanti ai vari livelli.
Art. 8 - Rinnovo degli incarichi e comunicazioni inerenti	Art. 8 - Rinnovo degli incarichi e comunicazioni inerenti
1. Gli incarichi elettivi regionali sono di norma rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli anni di intervallo tra le assemblee nazionali.	1. Gli incarichi elettivi regionali sono di norma rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli anni in cui essi scadono.
2. I risultati delle elezioni dei Magisteri vengono comunicati, a cura del Magister, al Comitato esecutivo e al Segretario Regionale, nei successivi quindici giorni; nello stesso termine il Segretario Regionale comunica al Comitato esecutivo i	2. I risultati delle elezioni nelle assemblee di Comunità vengono comunicati, a cura del Magister, al Segretario Regionale e al Comitato esecutivo nazionale, entro quindici giorni; nello stesso termine il Segretario Regionale comunica al

risultati delle elezioni delle Assemblee Regionali.	Comitato esecutivo nazionale i risultati delle elezioni nelle Assemblee Regionali.
Art. 9- Iniziative regionali e deleghe alle Regioni per l'attuazione di iniziative nazionali	Art. 10- Iniziative regionali
1. Al fine di facilitare la programmazione di eventi nazionali i Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo con congruo anticipo (preferibilmente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di previsto svolgimento) gli eventi regionali od interregionali previsti.	1. Al fine di facilitare la programmazione di eventi nazionali i Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo nazionale con congruo anticipo gli eventi regionali od interregionali previsti.
2. Le richieste di delega per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi od attività di livello ed a carattere nazionale devono comunque essere indirizzate al Comitato esecutivo entro il suddetto termine.	2. <i>Soppresso.</i>
Titolo IV - Del livello nazionale	Sezione IV - Del livello nazionale
Art. 10- Dell'organizzazione di eventi nazionali (art. 10, paragrafo 1, lettera f, dello Statuto)	<i>Soppresso.</i>
1. Gli eventi di competenza del livello nazionale possono essere delegati alle Regioni, su richiesta o comunque con il consenso delle stesse, da parte del Consiglio nazionale	1. <i>Soppresso (l'organizzazione di eventi è competenza nazionale ex art. 10, comma 1, lettera f) dello Statuto)</i>
2. Gli eventi di livello nazionale, anche se la loro organizzazione sia stata delegata ad una Regione, si autofinanziano con il contributo dei partecipanti.	2. <i>Soppresso. (v. art. 59).</i>
3. Per eventi ed attività a carattere ricorrente (come, per esempio, gli eventi di formazione) il Consiglio nazionale può stabilire il trasferimento di alcuni costi a carico del Movimento.	3. <i>Soppresso (v. art. 58).</i>
Art. 11 -Assemblea nazionale (art. 12 dello Statuto)	Art. 11 - Assemblea nazionale
1. Il Consiglio nazionale fissa la data e il luogo dell'Assemblea nazionale almeno un anno prima e ne stabilisce l'ordine dei lavori almeno cinque mesi prima.	1. Il Consiglio nazionale fissa la data e il luogo dell'Assemblea nazionale almeno un anno prima della data prevista per il suo svolgimento e ne stabilisce l'ordine del giorno almeno centocinquanta giorni prima di questa data. Nell'ultima sua riunione prima dell'Assemblea, il Consiglio nomina altresì la Commissione per la Verifica delle Credenziali, costituita da un Presidente, due Vice Presidenti e altri tre componenti, scelti tra i soci del Movimento, e stabilisce gli altri incarichi di servizio di cui all'articolo 26, da proporre all'Assemblea.
2. Ogni Comunità, ricevuta la convocazione, provvede all'elezione dei propri Delegati sulla base	2. Ogni Comunità, ricevuta la convocazione, provvede all'elezione del proprio delegato , in

Commento [GMC2]:

In alternativa mantenere un unico comma di questo tenore:

1. **Il Consiglio nazionale può delegare ad una o più Regioni che ne facciano richiesta l'organizzazione di eventi di livello nazionale. In tal caso gli organi della Regione esercitano le competenze attribuite al Comitato esecutivo nazionale dagli articoli 62 e seguenti del presente Regolamento, ed il Comitato esecutivo nazionale collabora con la Regione o le Regioni delegate all'organizzazione dell'evento.**

<p>del censimento dell'anno in corso al 30/04, se la sessione dell'Assemblea nazionale è convocata per una data tra il 15/08 e il 31/12; sulla base del censimento dell'anno precedente se la sessione è convocata per una data tra il 1/01 e il 14/08; il Segretario nazionale provvederà a comunicare il numero dei censiti ed il numero dei Delegati assegnati non oltre un mese dopo la chiusura dei censimenti ai fini dell'assemblea. I Delegati sono eletti in ragione di uno per Comunità. Le Comunità danno comunicazione al Segretario Regionale dei nominativi dei Delegati eletti. Ove le Comunità non provvedano all'elezione di un proprio Delegato, potranno assegnare la delega al delegato di un'altra Comunità dandone notizia al Consiglio Regionale. I Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo tali nominativi almeno trenta giorni prima dell'Assemblea nazionale.</p>	<p>ragione di uno per Comunità. Le Comunità danno comunicazione al Segretario Regionale dei nominativi dei Delegati eletti. Ove le Comunità non provvedano all'elezione di un proprio Delegato, potranno assegnare la delega al Delegato di un'altra Comunità dandone notizia al Consiglio Regionale. I Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo nazionale tali nominativi almeno trenta giorni prima dell'Assemblea nazionale.</p>
<p>3. I componenti del Consiglio nazionale, del Comitato esecutivo e gli Assistenti Ecclesiastici Regionali, essendo membri di diritto, non possono essere nominati Delegati.</p>	<p>3. I componenti del Consiglio nazionale, del Comitato esecutivo e gli Assistenti Ecclesiastici Regionali non possono essere nominati Delegati, in quanto membri di diritto dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto. I Revisori dei Conti nazionali, che non siano Delegati, partecipano all'Assemblea nazionale con solo diritto di parola sui problemi che riguardano le loro competenze.</p>
<p>4. La qualità di Delegato è documentata da un certificato firmato dal Segretario Regionale, da consegnare alla Commissione per la verifica delle credenziali che opera per tutta la durata dell'Assemblea e che ne controlla la validità sulla base degli elenchi in suo possesso.</p>	<p>4. La qualità di Delegato è documentata da un certificato firmato dal Segretario Regionale, da consegnare alla Commissione per la verifica delle credenziali.</p>
<p>5. Il Delegato, regolarmente iscritto all'AN, impossibilitato a partecipare può essere sostituito dalla propria Comunità, anche da un delegato di altra comunità; il Magister ne informa per iscritto il Segretario Regionale prima dell'apertura dell'Assemblea. La sostituzione è comunicata per iscritto dal Segretario Regionale o da un suo delegato al Presidente della Commissione per la verifica delle credenziali.</p>	<p>5. Il Delegato impossibilitato a partecipare all'Assemblea può essere sostituito, con deliberazione della propria Comunità, da un altro componente della Comunità ovvero da un Delegato di altra Comunità; il Magister ne informa per iscritto il Segretario Regionale prima dell'apertura dell'Assemblea. La sostituzione è comunicata per iscritto dal Segretario Regionale o da un suo delegato al Presidente della Commissione per la verifica delle credenziali.</p>
<p>6. Ciascun Delegato esprime un solo voto per il Presidente e il Segretario nazionale, un voto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e fino a tre voti per i componenti del Consiglio nazionale</p>	<p>6. <i>Soppresso.</i> (v. art. 42)</p>

Commento [GMC3]: Visto che il delegato è ormai uno soltanto, non si pone il problema di definire la data di riferimento dei censimenti. Se una Comunità è validamente costituita, esprime un delegato.

7. Nel caso che due o più candidati riportino parità dei voti viene eletto il più anziano per appartenenza al MASCI senza soluzione di continuità.	7. <i>Soppresso.</i> (v. art. 39)
8. Se nessuno dei candidati alla carica di Presidente e di Segretario nazionale ottiene alla prima votazione la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea nazionale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti.	8. <i>Soppresso.</i> (v. art. 39)
9. I Revisori dei Conti partecipano all'Assemblea nazionale con solo diritto di parola sui problemi che riguardano le loro competenze, a meno che non siano Delegati.	9. <i>Soppresso.</i> (v. comma 3)
	Art. 12 - Indirizzo programmatico (già art 24).
	1. I Consigli Regionali elaborano proposte per le linee di indirizzo programmatico pluriennale del Movimento - di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) dello Statuto - e le fanno pervenire, 30 giorni prima del Consiglio nazionale del maggio dell'anno in cui è stata convocata l'Assemblea nazionale, al Presidente nazionale; il Presidente assegna le proposte a un Gruppo di lavoro che provvede ad ordinarle segnalando gli elementi di omogeneità e di discordanza.
	2. Nella riunione del Consiglio nazionale di cui al comma 1 le proposte delle Regioni sono esaminate, discusse ed integrate con le proposte ed i suggerimenti dei Consiglieri Nazionali.
	3. Il Gruppo di lavoro procede quindi alla stesura di un testo definitivo, alla luce della discussione svolta in Consiglio.
	4. Il testo sarà organizzato per punti, in modo da poter essere facilmente discusso ed eventualmente modificato dall'Assemblea.
	5. Il Consiglio nazionale, nella riunione immediatamente precedente l'Assemblea, discute il testo proposto dal Gruppo di lavoro e formula la proposta definitiva, integrandola con quanto emerso dalla relazione del Presidente e dell'Assistente ecclesiastico nazionale.
	6. Il testo della proposta di linee di indirizzo programmatico del Consiglio nazionale è inviato alle Regioni almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea.
	Art. 13 - Specifici documenti di interesse generale

	del Movimento (già art. 25)
	1. I Consigli Regionali e il Consiglio nazionale inviano al Comitato esecutivo nazionale , almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea, specifici documenti di interesse generale del movimento, di cui all'art. 12, comma 2, lettera c) dello Statuto.
	2. Il Comitato esecutivo nazionale raccoglie i documenti di cui al comma 1 e li invia alle Regioni e alle Comunità almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Art 12 - Candidature ed elezione ad incarichi nazionali	Art 14 - Candidature ed elezione ad incarichi nazionali
1. Spetta al Consiglio nazionale ed a ciascuna Assemblea Regionale presentare le candidature ai sensi dell'art.12 dello Statuto.	1. <i>Identico.</i>
2. Da parte di ogni soggetto proponente può essere indicato un solo candidato agli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e Revisore dei Conti e tre candidati all'incarico di Consigliere nazionale.	2. <i>Identico.</i>
3. Le candidature devono essere comunicate al Comitato esecutivo almeno quattro mesi prima della data di inizio dell'Assemblea. Per la validità dell'invio fa fede il timbro postale o una ricevuta che attesti la data di spedizione della comunicazione.	3. Le candidature devono essere comunicate al Comitato esecutivo almeno centoventi giorni prima della data di inizio dell'Assemblea.
4. Almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea nazionale, ogni candidato deve dichiarare al Comitato esecutivo l'accettazione della candidatura per l'incarico al quale intende concorrere. Non si possono accettare candidature a più incarichi.	4. Almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea nazionale, ogni candidato deve dichiarare al Comitato esecutivo l'accettazione della candidatura per l'incarico al quale intende concorrere. Non si possono accettare candidature a più incarichi.
5. Il Comitato esecutivo verifica le condizioni di eleggibilità dei candidati e l'intervenuta loro accettazione e forma un elenco, in ordine alfabetico, con l'indicazione della provenienza della candidature e della Comunità di appartenenza. Tale elenco deve essere comunicato a tutte le Comunità, ai componenti del Consiglio nazionale ed agli Assistenti Ecclesiastici Regionali almeno un mese prima dell'Assemblea.	5. Il Comitato esecutivo, verificate le condizioni di eleggibilità dei candidati e l'intervenuta loro accettazione, forma un elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione della provenienza della candidature e della Comunità di appartenenza. Tale elenco deve essere comunicato a tutte le Comunità, ai componenti del Consiglio nazionale e agli Assistenti Ecclesiastici Regionali almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.
6. Il Consigliere nazionale eletto o l'Adulto Scout nominato nel Comitato esecutivo decade dalle funzioni di Segretario Regionale o di Magister. Ove un Consigliere nazionale eletto accetti di far parte del Comitato esecutivo, decade dal Consiglio nazionale e gli subentra il primo dei non eletti.	6. <i>Identico.</i>

Art. 13 - Del Presidente nazionale e del Vicepresidente (art. 13 dello Statuto)	Art. 15 - Del Presidente nazionale
1. Il Presidente, nell'evenienza in cui, per motivi di necessità ed urgenza, si sia pronunciato pubblicamente a nome del Movimento, ne dà subito notizia per posta elettronica ai Consiglieri Nazionali.	1. Il Presidente, nell'evenienza in cui, per motivi di necessità ed urgenza, si sia pronunciato pubblicamente a nome del Movimento, ne dà immediata notizia per posta elettronica ai Consiglieri Nazionali.
2. Il Presidente nazionale convoca l'Assemblea nazionale almeno centoventi giorni prima della data stabilita, dando comunicazione a tutte le Comunità ed ai Segretari Regionali della data, del luogo e dell'ordine dei lavori stabiliti dal Consiglio nazionale.	2. Il Presidente nazionale convoca l'Assemblea nazionale almeno centoquaranta giorni prima della data stabilita, dando comunicazione a tutte le Comunità ed ai Segretari Regionali della data, del luogo e dell'ordine dei lavori stabiliti dal Consiglio nazionale.
3. Il Presidente dirime in via definitiva le controversie all'interno del Movimento, comprese quelle in merito all'interpretazione dello Statuto, su ricorso degli interessati, che debbono necessariamente essere sentiti prima della decisione. Allo scopo si avvale dell'assistenza di due Adulti Scout in funzione di consulenti, che vengono scelti dal Consiglio nazionale alla sua prima riunione dopo l'Assemblea nazionale. La durata dell'incarico dei due consulenti del Presidente è uguale a quella di quest'ultimo; essi sono sostituiti in caso di dimissioni o incompatibilità con le cariche del Movimento. Le decisioni finali restano di esclusiva pertinenza e responsabilità del Presidente.	3. Il Presidente dirime in via definitiva le controversie all'interno del Movimento, comprese quelle in merito all'interpretazione dello Statuto, su ricorso degli interessati, che debbono necessariamente essere sentiti prima della decisione. Allo scopo si avvale dell'assistenza di non più di tre Adulti Scout in funzione di consulenti, che vengono proposti dal Presidente e ratificati dal Consiglio nazionale alla sua prima riunione dopo l'Assemblea nazionale. La durata dell'incarico dei consulenti del Presidente è uguale a quella di quest'ultimo; essi sono sostituiti in caso di dimissioni o incompatibilità con le cariche del Movimento. Le decisioni finali restano di esclusiva pertinenza e responsabilità del Presidente.
4. La relazione del Presidente all'Assemblea nazionale, a nome del Consiglio nazionale, sullo stato generale del Movimento e sull'attuazione degli indirizzi programmatici è pubblicata sul portale del MASCI e comunicata ai Segretari Regionali ed a tutte le Comunità in formato elettronico (ovvero per posta ordinaria alle Comunità per le quali non risulta un indirizzo di posta elettronica) almeno venti giorni prima dell'Assemblea nazionale e comunque pubblicata in tempo utile su "Strade Aperte". Il Presidente la può aggiornare nel caso di eventi particolari, degni di menzione, successivi alla stesura.	4. La relazione del Presidente all'Assemblea nazionale, a nome del Consiglio nazionale, sullo stato generale del Movimento e sull'attuazione dell'indirizzo programmatico è pubblicata su Strade Aperte e sul sito internet del Movimento e comunicata ai Segretari Regionali ed a tutte le Comunità in formato elettronico almeno venti giorni prima dell'Assemblea nazionale.
5. Il Presidente convoca il Consiglio nazionale in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione, di norma, viene effettuata per posta elettronica.	5. <i>Soppresso. (v. art. 17)</i>
6. Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio nazionale entro il trentesimo giorno	6. <i>Soppresso. (v. art. 17)</i>

<p>successivo alla conclusione dell'Assemblea nazionale che lo ha eletto. In apertura dei lavori provvede alla nomina del Vice Presidente nazionale che viene immediatamente sottoposta alla ratifica del Consiglio nazionale.</p>	
<p>7. Ove ricorrano importanti e giustificate motivazioni, il Presidente può sospendere gli atti del Comitato esecutivo. Tale decisione è notificata per scritto al Segretario nazionale e, per conoscenza, ai componenti del Consiglio nazionale, che la discuterà nella prima riunione utile. In caso di decisioni di particolare importanza ed urgenza il Presidente può procedere, anche per posta elettronica, a sentire i Consiglieri e, nel caso vi sia la richiesta di almeno un terzo di questi, provvede a convocare un Consiglio nazionale straordinario.</p>	<p>5. Ove ricorrano importanti e giustificati motivi, il Presidente può sospendere gli atti del Comitato esecutivo. Tale decisione è immediatamente comunicata per iscritto al Segretario nazionale e ai componenti del Consiglio nazionale, che la discuterà nella prima riunione utile. Su richiesta del prescritto numero di Consiglieri, il Presidente convoca un Consiglio nazionale straordinario per discutere della decisione.</p>
<p>8. In caso di iniziative a carattere regionale o interregionale in contrasto con le norme dello Statuto e del Patto Comunitario o con le linee programmatiche del Movimento, l'intervento del Presidente ha luogo previa consultazione dei due Adulti Scout indicati al paragrafo 3 del presente articolo.</p>	<p>6. In caso di iniziative a carattere regionale o interregionale in contrasto con le norme dello Statuto e del Patto Comunitario o con le linee programmatiche del Movimento, l'intervento del Presidente ha luogo previa consultazione degli Adulti Scout indicati al comma 3 del presente articolo.</p>
<p>Art. 14- Dell'Assistente Ecclesiastico nazionale (art.14 dello Statuto)</p>	<p>Art. 16 - Dell'Assistente Ecclesiastico nazionale</p>
<p>La relazione dell'Assistente Ecclesiastico nazionale, analogamente a quella del Presidente, è pubblicata sul portale del MASCI e comunicata ai Segretari Regionali ed a tutte le Comunità in formato elettronico (ovvero per posta ordinaria alle Comunità per le quali non risulta un indirizzo di posta elettronica) almeno venti giorni prima dell'Assemblea nazionale e comunque pubblicata in tempo utile su "Strade Aperte".</p>	<p>La relazione dell'Assistente Ecclesiastico nazionale è pubblicata su Strade Aperte e sul sito internet del Movimento e comunicata ai Segretari Regionali ed a tutte le Comunità in formato elettronico almeno venti giorni prima dell'Assemblea nazionale.</p>
<p>Art. 15- Del Consiglio nazionale (art.15 dello Statuto)</p>	<p>Art. 17 - Del Consiglio nazionale</p>
	<p>1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione, di norma, viene effettuata per posta elettronica.</p>
	<p>2. Il Presidente nazionale convoca la prima riunione del Consiglio nazionale entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione dell'Assemblea nazionale che lo ha eletto. In apertura dei lavori provvede alla nomina del Vice Presidente nazionale, che viene immediatamente sottoposta alla ratifica del Consiglio nazionale.</p>

1 . Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide quando sono presenti chi può presiederlo ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente è determinante.	<i>Soppresso . (Spostato ad ex Reg. CN)</i>
2. All'inizio di ogni riunione vengono fissati i tempi massimi delle relazioni e degli eventuali interventi successivi.	<i>Soppresso . (Spostato ad ex Reg. CN)</i>
3. Le delibere sono adottate per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto ove si tratti di elezioni o scelte di persone, oppure se venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio nazionale. Qualora si tratti di ratificare l'assegnazione di incarichi proposta dal Presidente nazionale o dal Segretario nazionale si procede a scrutinio segreto salvo delibera a maggioranza del Consiglio nazionale.	<i>Soppresso . (Spostato ad ex Reg. CN)</i>
4. Le proposte di modifica del Regolamento sono rese note a tutti i membri del Consiglio nazionale almeno venti giorni prima della sessione nella quale verranno discusse.	<i>Soppresso (è già nello Statuto)</i>
5. Tra i partecipanti alla riunione viene nominato un segretario con il compito di redigere il verbale e di curare, tramite gli uffici amministrativi del Movimento, che venga trasmesso a tutti i membri del Consiglio nazionale, anche per via informatica, ma assicurandosi della avvenuta ricezione. Il verbale è approvato dal Consiglio nazionale nella riunione successiva, previa discussione ed eventuale inserimento di osservazioni o emendamenti da parte dei componenti del Consiglio nazionale.	<i>Soppresso. (in contrasto con Reg. CN vigente)</i>
Art.16 - Del Segretario nazionale e del Comitato esecutivo (artt.16 e 17 dello Statuto)	Art.18 - Del Segretario nazionale e del Comitato esecutivo
1. Il Segretario nazionale comunica i nomi dei soci scelti come componenti il Comitato esecutivo, compreso quello del Vicesegretario, nella prima riunione del Comitato nazionale successiva all'Assemblea nazionale che lo ha eletto.	1. 1. Il Segretario nazionale comunica i nomi dei soci scelti come componenti il Comitato esecutivo, compreso quello del Vice Segretario , nella prima riunione del Comitato nazionale successiva all'Assemblea nazionale che lo ha eletto.
2. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Segretario nazionale contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.	2. <i>Identico.</i>
3. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sono presenti il Presidente nazionale ed	3. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sono presenti il Presidente nazionale ed

almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Segretario nazionale o, in sua assenza, quello del Vicesegretario è determinante.	almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Segretario nazionale o, in sua assenza, quello del Vice Segretario è determinante.
	4. In seno al Comitato esecutivo è nominato un segretario verbalizzante con il compito di redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni assunte. Il Segretario nazionale cura la trasmissione dei verbali del Comitato esecutivo al Presidente nazionale e al Consiglio nazionale.
4. L'opposizione degli organi regionali al censimento di una Comunità preesistente o la valutazione negativa della richiesta di registrazione di una nuova Comunità determinano la sospensione delle richieste sino all'esito dell'eventuale ricorso previsto dall'art. 3, paragrafo 4 del presente regolamento.	5. L'opposizione degli organi regionali al censimento di una Comunità preesistente o la valutazione negativa della richiesta di registrazione di una nuova Comunità determinano la sospensione delle richieste sino all'esito dell'eventuale ricorso previsto dall'art. 3, comma 4 del presente regolamento. In tali ipotesi il Comitato esecutivo nazionale notifica alla Comunità od al gruppo promotore di una nuova Comunità l'opposizione espressa dagli organi regionali, assicurandosi dell'avvenuta ricezione della notifica e informandone il Segretario Regionale competente. Detta informativa potrà contenere i suggerimenti che il Comitato esecutivo ritenesse opportuni.
In tali ipotesi il Comitato esecutivo notifica alla Comunità od al gruppo promotore di una nuova Comunità l'opposizione espressa dagli organi regionali, assicurandosi dell'avvenuta ricezione della notifica ed informandone il Segretario Regionale competente. Detta informativa potrà contenere i suggerimenti che il Comitato esecutivo ritenesse opportuni.	La mancata proposizione del ricorso o un suo esito negativo impediscono di procedere al censimento e alla registrazione; in tal caso il Comitato esecutivo procede all'archiviazione delle richieste ed alla restituzione delle quote.
La mancata proposizione del ricorso o un suo esito negativo impediscono di procedere al censimento e alla registrazione; in tal caso il Comitato esecutivo procede all'archiviazione delle richieste ed alla restituzione delle quote.	5. La relazione prevista dall'art. 17, paragrafo 5, lettera a) dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio nazionale almeno trenta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discussa.
5. La relazione prevista dall'art. 17, paragrafo 5, lettera a) dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio nazionale almeno trenta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discussa.	6. La relazione prevista dall'art. 17, comma 5, lettera a) dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio nazionale almeno trenta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discussa.
Titolo V - Dei bilanci e delle quote associative	Sezione V - Dei bilanci, delle quote associative e della copertura assicurativa dei soci
Art. 17 - <i>Manca rubrica</i>	Art. 19 - Bilancio, quote associative e copertura assicurativa dei soci
1. Il Consiglio nazionale, su proposta dell'Amministratore e previo parere favorevole del Comitato esecutivo, approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo e, successivamente, le variazioni alla previsione originaria nonché eventuali spese straordinarie.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Consiglio nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione del Collegio dei Revisori	2. <i>Identico.</i>

dei Conti approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente redatto dall'Amministratore e munito del parere favorevole del Comitato esecutivo.	
3. La bozza del bilancio consuntivo, la bozza del bilancio di previsione e le proposte di variazione alla previsione originaria o di spese straordinarie, accompagnate da una relazione esplicativa, devono essere comunicate ai componenti del Consiglio nazionale, a cura dell'Amministratore, dopo l'approvazione da parte del Comitato esecutivo, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.	3. <i>Identico.</i>
4. Qualora il bilancio di previsione venga approvato ad esercizio iniziato, l'Amministratore è autorizzato, per ciascun titolo, ad effettuare spese nel limite di un dodicesimo ogni mese della previsione dell'anno precedente.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Consiglio nazionale determina, non oltre il mese di settembre di ogni anno, la quota associative per l'anno sociale successivo. Possono essere stabilite quote diversificate per coppie, nuclei familiari e soci in servizio presso associazioni scout giovanili.	5. <i>Identico.</i>
	6. Spetta al Consiglio nazionale deliberare e stipulare le polizze assicurative a favore dei Soci, ivi comprese quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente.
Titolo VI – Della mondialità (artt.21 e 22 dello Statuto)	Sezione VI – Della mondialità
Art.18 - Progetti di Cooperazione allo Sviluppo, imprese e gemellaggi internazionali.	Art.20 - Progetti di Cooperazione allo Sviluppo, imprese e gemellaggi internazionali.
Il Consiglio nazionale, i Consigli Regionali, le Assemblee di Comunità possono, in accordo con altre organizzazioni non governative (nazionali o internazionali), promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché imprese di livello internazionale, o parteciparvi, e promuovere gemellaggi soprattutto con realtà in via di sviluppo.	1. Il Consiglio nazionale, i Consigli Regionali, le Assemblee di Comunità possono, in accordo con altre organizzazioni non governative (nazionali o internazionali), promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché imprese di livello internazionale, o parteciparvi, e promuovere gemellaggi soprattutto con realtà in via di sviluppo.
Il Segretario Internazionale:	2. Il Segretario Internazionale:
1. stimola e favorisce la partecipazione a tali attività;	a) stimola e favorisce la partecipazione a tali attività;
2. fornisce alle Comunità ed alle Regioni informazioni sulle opportunità esistenti, sulle organizzazioni non governative affidabili interessate a forme di collaborazione, sulle modalità per di realizzare e dare continuità ed	b) fornisce alle Comunità ed alle Regioni informazioni sulle opportunità esistenti, sulle organizzazioni non governative affidabili interessate a forme di collaborazione, sulle modalità per di realizzare e dare continuità ed

efficacia a tali attività;	efficacia a tali attività;
3. invia all'Ufficio mondiale dell'ISGF la documentazione sulle attività alle quali partecipa il M.A.S.C.I.;	c) invia all'Ufficio mondiale dell'ISGF la documentazione sulle attività alle quali partecipa il M.A.S.C.I.;
4. mantiene aggiornato l'archivio dei "Progetti di Cooperazione", nonché l'archivio dei gemellaggi e delle imprese;	d) mantiene aggiornato l'archivio dei "Progetti di Cooperazione", nonché l'archivio dei gemellaggi e delle imprese;
5. nella sua relazione annuale al Consiglio nazionale dedica a tali attività uno specifico capitolo.	e) nella sua relazione annuale al Consiglio nazionale dedica a tali attività uno specifico capitolo.
Titolo VII - Delle imprese (art. 23 dello Statuto)	Sezione VII - Delle imprese
Art.19 - Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.	Art.21 - Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.
1. Le Imprese Nazionali del M.A.S.C.I. sono promosse dal Consiglio nazionale che nomina per la loro gestione una commissione. Almeno una volta all'anno il presidente della commissione riferisce al Consiglio nazionale sullo stato dell'iniziativa.	1. Le Imprese Nazionali del M.A.S.C.I. sono promosse dal Consiglio nazionale che può nominare una commissione per la loro gestione. Le commissioni eventualmente costituite riferiscono al Consiglio nazionale sullo stato dell'iniziativa almeno una volta l'anno.
2. Le società, le fondazioni e le associazioni di cui all'art. 23, paragrafo 1 dello Statuto sono costituite solo a seguito di decisione assunta dal Consiglio nazionale, che ne definisce scopi e struttura organizzativa.	2. Le società, le fondazioni e le associazioni di cui all'art. 23, comma 1 dello Statuto sono costituite con deliberazione del Consiglio nazionale, che ne definisce scopi e struttura organizzativa.
3. Gli statuti dei detti enti devono prevedere nei loro organi decisionali e di controllo la presenza maggioritaria di Soci del M.A.S.C.I.; i Soci chiamati a farne parte sono indicati dal Consiglio nazionale.	3. <i>Identico.</i>
4. Ogni anno il Responsabile di ogni ente illustra al Consiglio nazionale il bilancio d'esercizio e presenta un rapporto sullo stato dell'ente, sulle attività svolte e su quelle in programma.	4. <i>Identico.</i>
Art.20 - Iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato	Art.22 - Iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delega alle regioni per la costituzione di enti e organizzazioni
1. I Regolamenti Regionali e le Comunità fissano gli adempimenti e le modalità operative da attuare per procedere, ai sensi della legge 266/91, alla iscrizione dei rispettivi livelli al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso le Regioni e le Province Autonome.	1. I Regolamenti Regionali e le Comunità fissano gli adempimenti e le modalità operative da attuare per procedere, ai sensi della normativa vigente , alla iscrizione dei rispettivi livelli ai registri delle organizzazioni di volontariato.
2. I Segretari Regionali, i responsabili delle strutture intermedie eventualmente previste dai Regolamenti Regionali ed i Magistri delle Comunità rappresentano rispettivamente il Movimento nella Regione, nella zona di competenza della struttura intermedia e nella città sede della Comunità. In tale qualità intervengono nelle attività che, ai sensi	2. I Segretari Regionali, i responsabili delle strutture intermedie eventualmente previste dai Regolamenti Regionali ed i Magistri delle Comunità rappresentano, rispettivamente , il Movimento nella Regione, nella zona di competenza della struttura intermedia e nella città sede della Comunità. In tale qualità intervengono nelle

<p>dell'art. 10 della legge 266/91, sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali. Gli stessi, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità operative fissati dalle norme regolamentari emanate dal livello rappresentato, possono, ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91, iscrivere lo stesso al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la propria Regione o Provincia Autonoma, stipulare le convenzioni di cui all'art. 7 della legge citata, nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegati o conseguenti.</p>	<p>attività che, ai sensi della normativa vigente, sono o potranno essere disciplinate da norme regionali o locali. Gli stessi, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità operative fissati dalle norme regolamentari emanate dal livello rappresentato, possono, ai sensi della normativa vigente, iscrivere lo stesso ai registri delle organizzazioni di volontariato istituiti presso la propria Regione o Provincia Autonoma, stipulare eventuali convenzioni, ove previste dalla normativa vigente, nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegati o conseguenti.</p>
<p>3. Spetta al Consiglio nazionale deliberare e stipulare le polizze assicurative a favore dei Soci, ivi comprese quelle obbligatorie previste dall'art. 4 della legge 266/91.</p>	<p>3. <i>Soppresso. (spostato all'art. 19)</i></p>
<p>4. Presso la Segreteria nazionale è istituito il registro degli aderenti previsto dall'art. 3 del D.M. 14/2/1992 per l'elencazione dei soci volontari al fine della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo precedente. Alla sua tenuta è preposto il Segretario nazionale o persona da questi designata, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.</p>	<p>3. Presso la Segreteria nazionale è istituito il registro dei soci volontari, ai fini della loro copertura assicurativa obbligatoria, ai sensi dalla normativa vigente. Alla sua tenuta è preposto il Segretario nazionale o persona da lui designata, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.</p>
<p>5. I Segretari delle Regioni, i responsabili delle strutture intermedie ed i Magistri delle Comunità iscritte ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato ai fini del primo inserimento e del costante aggiornamento del registro di cui all'art. 3 del D.M. 14/2/ 1992, sono tenuti, contestualmente all'ottenimento dell'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato da parte della Regione o della Provincia Autonoma, a comunicare alla Segreteria nazionale l'elenco dei soci volontari e, nella giornata stessa in cui avviene, ogni sua successiva variazione.</p>	<p>4. I Segretari delle Regioni, i responsabili delle strutture intermedie ed i Magistri delle Comunità iscritte ai registri delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Segretario nazionale l'elenco dei soci volontari e ogni successiva variazione.</p>
<p>6. Il Consiglio nazionale, su istanza dei livelli regionali, può di volta in volta delegare a questi ultimi la costituzione di O.N.L.U.S. che non ricadano nella categoria delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali, con le stesse modalità previste per la costituzione e il funzionamento degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 23 dello Statuto. In tale ipotesi il Consiglio Regionale delegato è tenuto agli adempimenti descritti come propri del Consiglio nazionale nei precedenti paragrafi di questo articolo.</p>	<p>5. Il Consiglio nazionale, con propria deliberazione, può delegare ad una Regione la costituzione di enti e organizzazioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, dello Statuto. In tale ipotesi, il Consiglio regionale delegato compie gli atti di cui all'articolo 21, commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento.</p>

Titolo VIII - Modifica del Regolamento	Sezione VIII - Modifica del Regolamento
Art.21 - <i>(Manca rubrica)</i>	Art.23 - <i>(Modifica del Regolamento)</i>
La procedura di modifica del regolamento è quella prevista dall'art.26, paragrafo 3, lettere c e d dello Statuto.	1. Il presente Regolamento è modificato secondo la procedura prevista dall'art.26, comma 3, lettere c) e d) dello Statuto.
Titolo IX – Norme transitorie	
Art 22 - <i>(Manca rubrica)</i>	
Entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento l'Assemblea Regionale è tenuta ad emanare il Regolamento Regionale previsto dallo Statuto, inviandolo per la valutazione e la ratifica al Consiglio nazionale, che vi procede nella prima seduta successiva all'invio.	<i>Soppresso.</i>
Art. 23 - <i>(Manca rubrica)</i>	
In deroga al disposto dell'art.11 paragrafo 2 del presente Regolamento, per la designazione dei delegati all'Assemblea nazionale del 2004 dovrà farsi riferimento alle risultanze del censimento chiuso il trenta giugno del medesimo anno.	<i>Soppresso.</i>
Art. 24 - Indirizzo programmatico	
Per quanto riguarda “L'indirizzo programmatico pluriennale del Movimento” (Statuto art.12 c.2 b) per l'Assemblea 2013 si segue il procedimento di seguito descritto: I consigli Regionali elaborano proposte per l'indirizzo programmatico e le fanno pervenire, 15 giorni prima del Consiglio nazionale di Maggio, al Presidente nazionale che le assegna alla Commissione competente la quale provvederà ad ordinarle segnalando gli elementi di omogeneità e di discordanza. Nel consiglio nazionale di maggio tutte le proposte verranno esaminate, discusse ed integrate con le proposte ed i suggerimenti dei Consiglieri Nazionali; in quella sede non si giungerà a nessun testo definitivo. Successivamente al Consiglio nazionale di maggio la Commissione competente provvederà alla stesura di un testo definitivo interpellando anche gli altri Consiglieri Nazionali e le regioni proponenti. Il testo sarà organizzato per punti e punti ben definiti in modo da consentire una facile e chiara emendabilità e laddove se ne ravvisi la necessità verranno formulate due proposte da votare anche in contrapposizione in Assemblea nazionale.	<i>Soppresso. (v. art. 12).</i>

Il Consiglio nazionale discuterà il testo proposto dalla Commissione competente e lo integrerà con quanto emerso dalla relazione del Presidente e dell'AEN e formulerà la proposta definitiva.	
Il testo così formulato sarà inviato alle regioni almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea.	
Il Regolamento dell'Assemblea definisce le procedure per giungere alla formulazione degli indirizzi programmatici nel corso dell'Assemblea nazionale.	
Art. 25 - Specifici documenti di interesse generale del Movimento	
Per quanto riguarda "specifici documenti di interesse del Movimento" (Statuto art.12 c.2 c) per l'Assemblea 2013 si segue il procedimento di seguito descritto:	<i>Soppresso (v. Art. 13).</i>
I consigli Regionali e il Consiglio nazionale fanno pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea specifici documenti di interesse generale del movimento.	
Tali testi saranno inviati alle regioni e alle comunità almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.	
Non è previsto che si possano proporre ulteriori documenti nel corso dell'Assemblea ma solo emendamenti ai documenti ufficialmente distribuiti.	
In casi di assoluta urgenza e gravità mozioni specifiche e circostanziate potranno essere proposte a firma congiunta del PN e del SN, o da 2/3 dei membri del CN.	
Il Regolamento dell'Assemblea definisce le procedure per giungere alla formulazione delle mozioni.	
<i>Approvato al C.N. del 26 Gennaio 2013</i>	
REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE	TITOLO II - LAVORI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
TITOLO PRIMO	
Operazioni preliminari e di apertura dell'Assemblea - Organi assembleari	Sezione I - Operazioni preliminari e di apertura dell'Assemblea - Organi assembleari
Art. 1- Commissione per la verifica delle credenziali	Art. 24 - Commissione per la verifica delle credenziali
Il Consiglio nazionale nell'ultima sua riunione anteriore all'Assemblea nazionale nomina la Commissione per la Verifica delle Credenziali (art. 11 del Regolamento). La Commissione è costituita da un Presidente, due Vice Presidenti e altri tre componenti scelti tra gli iscritti al MASCI e si insedia sul luogo dell'Assemblea almeno un'ora	1. La Commissione per la verifica delle credenziali, nominata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 11, si insedia sul luogo dell'Assemblea almeno un'ora prima dell'ora fissata dal Consiglio nazionale per l'apertura della accoglienza dei delegati. Il Comitato esecutivo nazionale fornisce alla Commissione, prima del suo insediamento, gli

prima dell'ora fissata dal Consiglio nazionale per l'apertura della accoglienza dei delegati. Prima del suo insediamento la Commissione riceverà dalla Segreteria nazionale elenchi in triplice copia dei delegati e degli altri aventi diritto a partecipare all'Assemblea, suddivisi per regioni.	elenchi dei delegati e degli altri aventi diritto a partecipare all'Assemblea, suddivisi per regioni.
Art. 2 - Verifica delle credenziali	Art. 25 - Verifica delle credenziali
I delegati delle Comunità sono tenuti a presentarsi alla Commissione, mostrando le proprie credenziali, che verranno siglate ed immediatamente loro restituite. La presenza verrà segnata sugli appositi elenchi.	1. La commissione verifica le credenziali dei delegati delle Comunità siglandole e riportandone la presenza su appositi elenchi.
Ove un delegato regolarmente iscritto, impossibilitato a partecipare, sia stato sostituito dalla propria Comunità (art.11 del Regolamento), la Commissione ne depenna il nome dagli elenchi e vi aggiunge le generalità del sostituto, anche di altra Comunità. La sostituzione è comunicata dal Segretario Regionale su indicazione del Magister o suo delegato.	2. In caso di sostituzione di Delegati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, la Commissione depenna il nome del Delegato sostituito dagli elenchi e vi aggiunge le generalità del sostituto.
Al momento dell'apertura dell'Assemblea, la Commissione comunica al Presidente nazionale il numero dei presenti. Successivamente fornirà lo stesso dato aggiornato al Presidente dell'Assemblea ogni volta che questi lo richiederà.	3. Al momento dell'apertura dell'Assemblea, la Commissione comunica al Presidente nazionale il numero dei Delegati e dei componenti di diritto presenti. Nel prosieguo dei lavori fornisce lo stesso dato aggiornato al Presidente dell'Assemblea ogni volta che questi lo richieda.
Art. 3 - Operazioni di apertura dell'Assemblea	Art. 26 - Operazioni di apertura dell'Assemblea
Constatata la presenza del numero legale per la validità dell'Assemblea nazionale, il Presidente nazionale, dichiaratala aperta, propone la nomina:	1. Constatata la presenza del numero legale per la validità dell'Assemblea nazionale, il Presidente nazionale, dichiaratala aperta, propone, sulla base delle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 11, la nomina:
a) del Presidente e del Vice Presidente;	a) del Presidente e del Vice Presidente;
b) di due Segretari;	b) di due Segretari;
c) del Comitato Mozioni	c) del Comitato Mozioni
d) del Collegio degli scrutatori in aula composto da un presidente e quattro scrutatori;	d) del Collegio degli scrutatori in aula composto da un presidente e quattro scrutatori;
e) del seggio elettorale composto da un Presidente e due componenti.	e) del seggio elettorale composto da un Presidente e due componenti.
	2. Il Presidente nazionale cede quindi la presidenza al Presidente dell'Assemblea, che invita il Vice Presidente, i Segretari e il Comitato Mozioni a prendere posto nei posti assegnati in sala.
Art. 4 - Ordine del giorno	Art. 27 - Ordine del giorno
Sulla base dello Statuto (art. 15.6.e) l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale è deciso dal	1. L'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale è stabilito dal Consiglio nazionale nel termine di cui

Consiglio nazionale.	all'articolo 11, comma 1.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale congiuntamente possono chiedere in qualunque momento, con apposita mozione d'ordine, l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti. In nessun caso questa procedura può essere utilizzata per modificare lo Statuto, il Regolamento e il Patto Comunitario.	2. <i>Identico.</i>
Art. 5 - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea	Art. 28 - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea
Il Presidente dell'Assemblea ne dirige i lavori curando la regolarità dello svolgimento. Pone ai voti proposte e mozioni e proclama i risultati delle votazioni.	1. Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni e ne cura il regolare svolgimento. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alla redazione, a cura dei Segretari, del verbale dei lavori, che poi sottoscrive unitamente al Vice Presidente e ai Segretari.
Cura che dei lavori svolti sia redatto il relativo verbale, che poi sottoscrive unitamente al Vice presidente e ai segretari.	<i>Soppresso. (Spostato al comma 1)</i>
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza.	2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza.
Art. 6 - Segretari	Art. 29 - Segretari
I Segretari curano la redazione del verbale dell'Assemblea, contenente il resoconto dei lavori svolti e delle deliberazioni assunte e, in allegato, il relativo materiale (mozioni o interventi scritti).	1. <i>Identico.</i>
Art. 7 - Collegio degli scrutatori	Art. 30 - Collegio degli scrutatori
Il Collegio degli scrutatori attende a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto ad eccezione delle elezioni ad incarichi di persone, comunicandone i risultati al Presidente dell'Assemblea.	1. Il Collegio degli scrutatori attende a tutte le operazioni di voto, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 31, accertandone i risultati e comunicandoli al Presidente dell'Assemblea.
Art. 8 - Seggio elettorale	Art. 31 - Seggio elettorale
Il Seggio elettorale viene costituito per l'elezione a scrutinio segreto di incarichi di persone ai vari ruoli (Presidente, Segretario nazionale, Consiglieri Nazionali, Revisori dei conti.): il Presidente del seggio elettorale sovrintende a tutte le operazioni di voto, verifica le credenziali siglate degli elettori, garantisce la riservatezza del voto, comunica al presidente dell'Assemblea i risultati del voto e consegna la relativa documentazione ai Segretari.	1. Il Seggio elettorale viene costituito per l'elezione a scrutinio segreto di persone ai vari incarichi di servizio. Il Presidente del seggio elettorale sovrintende a tutte le operazioni di voto, verifica ove necessario le credenziali siglate degli elettori, garantisce la riservatezza del voto, comunica al presidente dell'Assemblea i risultati del voto e consegna la relativa documentazione ai Segretari.
Per tutelare la riservatezza del voto, nella sede del seggio devono essere predisposte due o più postazioni di voto.	2. Per tutelare la riservatezza del voto, nella sede del seggio devono essere predisposte due o più postazioni di voto.

Art. 9 - Documenti sottoposti all'Assemblea	Art. 32 - Documenti sottoposti all'Assemblea - Mozioni urgenti
I documenti e mozioni sottoposti all'Assemblea dal Consiglio nazionale e dalle Assemblee Regionali sono inviati alle Regioni e alle Comunità almeno venti giorni prima della data di apertura dell'Assemblea. Emendamenti a tali documenti e mozioni possono essere proposti nel corso dell'Assemblea entro le ore 18 del giorno di apertura della stessa.	1. I documenti di interesse generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c) dello Statuto, sono presentati all'Assemblea secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 13. Eventuali emendamenti a tali documenti possono essere presentati al Comitato Mozioni di cui all'articolo 33 entro le ore 18 del giorno di apertura dell'Assemblea.
Solo in caso di assoluta necessità ed urgenza, mozioni specifiche e circostanziate possono essere proposte a firma congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, ovvero da almeno due terzi dei membri del Consiglio nazionale, che ne depositeranno il testo presso la Presidenza dell'Assemblea entro le ore 18 del giorno di apertura della stessa. Emendamenti a tali mozioni possono essere presentate fino al momento della discussione ⁴ . In nessun caso tali mozioni possono essere usate per modificare lo Statuto, il Regolamento e il Patto Comunitario.	2. In caso di necessità, possono essere presentate mozioni urgenti a firma congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, ovvero con la firma di almeno due terzi dei membri del Consiglio nazionale. Tali Mozioni possono essere presentate al Comitato Mozioni entro le ore 18 del giorno di apertura dell'Assemblea. Eventuali emendamenti a tali mozioni urgenti possono essere presentati al Comitato Mozioni fino all'inizio della loro discussione. In nessun caso le mozioni di cui al presente comma possono essere usate per modificare lo Statuto, il Regolamento o il Patto Comunitario.
Art. 10 - Comitato Mozioni	Art. 33 - Comitato Mozioni
Per l'esame preliminare dei documenti e mozioni proposti, a norma del precedente articolo, dal Consiglio nazionale e dalle Assemblee Regionali, delle mozioni di necessità e urgenza presentate in Assemblea, nonché degli emendamenti depositati relativi a tali documenti, è costituito un Comitato Mozioni nominato dal Consiglio nazionale tra i membri dell'Assemblea e composto da un Presidente e due componenti.	1. Per l'esame preliminare dei documenti di cui all'articolo 32, nonché degli eventuali emendamenti ad essi riferiti, è costituito un Comitato Mozioni, nominato dal Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 11, tra i membri dell'Assemblea, e composto da un Presidente e da due componenti.
Il Comitato Mozioni esamina i testi apportandovi, d'intesa coi presentatori, modifiche formali o destinate a chiarire il senso, ovvero, in caso di testi concernenti argomenti analoghi, promuovendo un coordinamento e un'armonizzazione degli stessi. Ugualmente, qualora l'Assemblea costituisca delle Commissioni, il Comitato Mozioni provvederà, in accordo con i Presidenti delle medesime, ad armonizzare e coordinare i loro documenti che concernano argomenti analoghi.	2. Il Comitato Mozioni esamina i testi apportandovi, d'intesa coi presentatori, modifiche formali o destinate a chiarire il senso, ovvero, in caso di testi concernenti argomenti analoghi, promuovendo un coordinamento e un'armonizzazione degli stessi. Informa tempestivamente il Presidente dell'Assemblea della presentazione di emendamenti e mozioni urgenti, e trasmette i testi corredati delle opportune modifiche in tempo utile alla loro discussione.
Il Comitato Mozioni agisce anche come organo consultivo a disposizione del Presidente dell'Assemblea sulle questioni relative alla discussione di mozioni ed emendamenti.	3. Identico.

TITOLO SECONDO	
Svolgimento dell'Assemblea	Sezione II - Svolgimento dell'Assemblea
Art. 11 - Ordine dei lavori e facoltà di intervento	Art. 34 - Ordine dei lavori e facoltà di intervento
Il Presidente dell'Assemblea cura che gli argomenti inseriti all'ordine del giorno vengano trattati senza spostamenti e nel tempo previsto.	1. Il Presidente dell'Assemblea cura che gli argomenti inseriti all'ordine del giorno vengano trattati ordinatamente e nei tempi previsti dall'ordine del giorno .
Il Presidente, tenendo conto del tempo a disposizione e del numero delle richieste di intervento, fissa preventivamente la durata massima degli interventi e, allo scadere del tempo, toglie irrevocabilmente la parola.	2. <i>Identico.</i>
Il Presidente per garantire il rispetto dei tempi dell'Assemblea può fissare il numero massimo di interventi su un determinato punto in discussione.	3. <i>Identico.</i>
Nella discussione nessuno può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente.	4. <i>Identico.</i>
Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione.	5. <i>Identico.</i>
Coloro che chiedono di parlare hanno la parola nell'ordine di iscrizione, salvo diverso avviso del Presidente.	6. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola nell'ordine di iscrizione, salvo che il Presidente non decida di modificare tale ordine per esigenze di chiarezza della discussione .
Coloro che intervengono nelle discussioni e nelle votazioni esprimono una volontà propria in forza del potere che loro deriva dallo "status" di membri dell'Assemblea.	7. <i>Soppresso.</i> (È scontato che sia così)
Il Presidente indica le persone che faranno parte della Commissione deputata all'elaborazione finale delle Linee programmatiche 2013/16, tenuto conto del lavoro fatto in precedenza.	8. <i>Soppresso.</i> (Spostato ad articolo 37)
Art. 12 - Mozione d'ordine	Art. 35 - Mozione d'ordine
Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori tramite mozione d'ordine, riconosciuta tale dal Presidente dell'Assemblea, hanno diritto di parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore e uno contrario e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata essa entra immediatamente in vigore.	1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori propongono, anche oralmente, una apposita mozione d'ordine. Se il Presidente dell'Assemblea riconosce la natura procedurale della proposta, dà al suo proponente la parola alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore e uno contrario e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.
Art. 13 - Commissioni	Soppresso

Con delibera dell'Assemblea possono essere costituite delle Commissioni incaricate di approfondire temi specifici. Il Presidente della Commissione, eletto con voto palese, provvede a stilare il documento finale dei lavori della Commissione sotto forma di mozione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
Il Presidente della Commissione per interventi di particolare interesse può dare la parola a soci non delegati nel corso dei lavori della Commissione.	
Art. 14 - Mozioni, emendamenti e votazioni	Art. 36 - Sulle votazioni
Il Presidente, di ufficio o su proposta di uno o più partecipanti all'Assemblea, può mettere ai voti una mozione per punti separati.	1. Il Presidente, di ufficio o su proposta di uno o più partecipanti all'Assemblea, può mettere ai voti un documento di cui all'articolo 32 per parti separate.
Qualora sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse vengono messe ai voti iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso al Presidente. Qualora su una mozione siano presentati uno o più emendamenti essa viene messa ai voti prima nella forma emendata, iniziando ove occorra dall'emendamento che a giudizio del Presidente appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti sono respinti la mozione viene messa ai voti nel testo originario.	2. Qualora sul medesimo argomento siano presentati più documenti, essi vengono messi ai voti iniziando da quello il cui contenuto, a giudizio del Presidente, si allontana maggiormente dalla situazione esistente. Qualora su un documento siano presentati più emendamenti, essi sono messi ai voti in ordine di distanza dal contenuto del documento al quale si riferiscono. Al termine della votazione degli emendamenti, il documento nel suo complesso viene messo in votazione nel testo originario, se tutti gli emendamenti sono stati respinti, ovvero nel testo emendato.
Nessuno può parlare due volte su una mozione - eccetto che per domande di chiarimento e mozioni d'ordine - salvo il proponente per la replica al termine del dibattito	3. Nessuno può parlare due volte sul medesimo documento , eccetto che per domande di chiarimento e mozioni d'ordine .
Art. 15 - Linee di indirizzo programmatico	Art. 37 - Linee di indirizzo programmatico
L'Assemblea nazionale approva le linee di indirizzo programmatico del Movimento per il successivo triennio. Esse sono coerenti con il Patto Comunitario e con lo Statuto e discendono dalle esperienze e dalle riflessioni realizzate nel Movimento e dalle sollecitazioni che esso accoglie dalla realtà sociale ed ecclesiale. Le linee di indirizzo programmatico, approvate nel corso dell'Assemblea, entrano in vigore solo dopo la chiusura dell'Assemblea in cui sono state approvate.	<i>Soppresso.</i>
Il Consiglio nazionale e conseguentemente il Comitato esecutivo traducono le linee programmatiche in progetti ed attività, che offrono agli Adulti Scout occasioni di crescita permanente e di testimonianza.	<i>Soppresso.</i>

Le proposte di indirizzo programmatico vengono elaborate, discusse e sottoposte ad approvazione dell'Assemblea sulla scorta delle indicazioni pervenute dalle Regioni ed elaborate dal Consiglio nazionale (art. 24 del Regolamento).	<i>Soppresso.</i>
Per l'esame delle proposte di indirizzo programmatico il Presidente dell'Assemblea può proporre la costituzione di gruppi di lavoro. In tal caso le varie parti delle proposte stesse sono distribuite tra i gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da membri del C.N. e/o del C.E., che provvedono ad una sintesi delle indicazioni emerse e le trasmettono all'apposita Commissione.	1. Per l'esame in Assemblea delle linee di indirizzo programmatico elaborate secondo la procedura di cui all'articolo 12 , il Presidente dell'Assemblea può proporre la costituzione di gruppi di lavoro. In tal caso le varie parti delle proposte stesse sono distribuite tra i gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da membri del Consiglio nazionale o del Comitato esecutivo nazionale , che provvedono ad una sintesi delle indicazioni emerse e le trasmettono alla Commissione di cui al comma 2.
	2. Il Presidente indica i membri dell'Assemblea chiamati a far parte della Commissione deputata all'elaborazione finale dell'indirizzo programmatico , tenuto conto del contributo offerto nella fase preparatoria.
La Commissione provvede, sulla scorta delle sintesi ricevute, ad elaborare ove possibile, una proposta organica - ovvero due proposte alternative - di indirizzo programmatico in punti ben definiti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	3. La Commissione provvede, sulla scorta delle sintesi ricevute, ad elaborare ove possibile, una proposta organica di linee di indirizzo programmatico articolate per punti. La proposta della Commissione è sottoposta punto per punto all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 16 - Relazioni del Presidente nazionale e dell'Assistente Ecclesiastico nazionale	Art. 38 - Relazioni del Presidente nazionale e dell'Assistente Ecclesiastico nazionale
In apertura dei lavori dell'Assemblea il Presidente nazionale e l'Assistente Ecclesiastico nazionale svolgono la propria relazione (o una sintesi di quanto inviato nei tempi previsti) sul triennio trascorso.	1. <i>Identico.</i>
Tali relazioni sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato Mozioni provvede alla formulazione di una mozione di approvazione evidenziando gli elementi che possono rappresentare indicazioni per il lavoro futuro.	2. La relazione del Presidente nazionale è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 17 - Maggioranze	Art. 39 - Maggioranze
La mozione di approvazione della relazione del Presidente nazionale, le mozioni su argomenti di interesse generale del movimento, la proposta di indirizzo programmatico ed ogni altra mozione sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni (art.12.6 dello Statuto).	1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea che non abbiano ad oggetto modifiche allo Statuto e al Patto Comunitario sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni.
	2. Nell'elezione a scrutinio segreto mediante schede agli incarichi di Presidente nazionale e di

	<p>Segretario nazionale, se nessuno dei candidati ottiene alla prima votazione un numero di voti pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora vi sia, per gli incarichi di Presidente nazionale e di Segretario nazionale, un solo candidato, ed egli non ottiene alla prima votazione un numero di voti pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, si procede ad una seconda votazione, nella quale è sufficiente, per essere eletto, la maggioranza semplice.</p>
	<p>3. Nell'elezione di tutti gli incarichi di servizio da parte dell'Assemblea, nel caso in cui due o più candidati conseguano lo stesso numero di voti, viene eletto il più anziano per appartenenza al Movimento senza soluzione di continuità.</p>
Art. 18 - Modifiche allo Statuto ed al Patto Comunitario	Art. 40 - Modifiche allo Statuto e al Patto Comunitario
Entro l'ora fissata dal Consiglio nazionale nel programma dell'Assemblea nazionale possono essere presentati al Comitato Mozioni emendamenti alle proposte di modifica presentate a norma di Statuto; gli emendamenti dovranno indicare con precisione articolo e proposta alla quale fanno riferimento. Le proposte di modifica ed i relativi emendamenti dovranno esser corredati da una nota esplicativa. Non sono previsti altri momenti di presentazione di emendamenti.	<p>1. Nelle Assemblee Nazionali che abbiano all'ordine del giorno proposte di modifica dello Statuto, secondo la procedura di cui all'articolo 26, comma 2, dello Statuto, entro il termine fissato dal Consiglio nazionale nel programma dell'Assemblea possono essere presentati al Comitato Mozioni emendamenti alle predette proposte. Gli emendamenti devono indicare con precisione la proposta e l'articolo cui si riferiscono, ed essere accompagnati da una nota esplicativa sulle motivazioni e il contenuto dell'emendamento.</p>
Il Comitato Mozioni potrà, con l'accordo dei proponenti, armonizzare più emendamenti di analogo contenuto che si riferiscono alla stessa proposta di modifica.	<p>2. Il Comitato Mozioni può, con l'accordo dei proponenti, armonizzare gli emendamenti di analogo contenuto riferiti alla medesima proposta di modifica.</p>
Nel corso del dibattito e delle votazioni su modifiche allo Statuto ed al Patto Comunitario non è possibile la presentazione di mozioni d'ordine.	<p>3. In sede di dibattito e di votazioni sulle proposte di modifica di cui al comma 1 non possono essere presentate mozioni d'ordine.</p>
Nel tempo stabilito ogni presentatore ha diritto di illustrare, nei tempi fissati dalla Presidenza: - le proposte di modifica - gli emendamenti.	<p>4. Alla luce del tempo attribuito al dibattito dall'ordine del giorno dell'Assemblea e del numero di proposte e di emendamenti all'esame, il Presidente fissa il tempo a disposizione di ciascun presentatore per illustrare le proposte di modifica e gli emendamenti.</p>

<p>Ogni presentatore ha diritto di parlare una sola volta in fase di presentazione; modifiche ed emendamenti proposti da più persone sono presentati un'unica volta.</p>	<p>5. Ogni presentatore ha diritto di parlare una sola volta in fase di presentazione; proposte di modifica ed emendamenti firmati da più partecipanti all'Assemblea sono presentati un'unica volta.</p>
<p>A conclusione della fase di presentazione e di dibattito generale da contenere nei tempi previsti dall'o.d.g. si procede alla fase di votazione. Si procede in ordine di articolato.</p>	<p>6. Conclusa la fase di presentazione e di dibattito generale, da contenere nei tempi previsti dall'ordine del giorno dell'Assemblea, si procede alla fase di votazione, seguendo l'ordine degli articoli dello Statuto che sono oggetto di proposte di modifica.</p>
<p>Per ogni articolo vengono messe in votazioni le singole proposte di modifica, salvo esplicita rinuncia da parte del proponente. Per ogni proposta vengono prima messi in votazione gli emendamenti, iniziando ove occorra dall'emendamento che a giudizio del Presidente appare più radicale; al termine viene messa in votazione la proposta di modifica eventualmente emendata. Nel caso di più proposte di modifica relative allo stesso articolo, l'esame inizia dalla proposta che a giudizio del Presidente appare più radicale. Al termine dell'esame delle modifiche l'articolo viene messo in votazione nel suo complesso senza altri interventi.</p>	<p>7. Nel caso di più proposte di modifica relative al medesimo articolo, l'esame inizia dalla proposta il cui contenuto risulti, a giudizio del Presidente, più distante dal testo vigente. 8. Per ogni proposta vengono prima messi in votazione gli eventuali emendamenti ad essa riferiti, iniziando dal più distante dal contenuto della proposta. 9. Al termine della votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione la proposta di modifica (nel testo emendato, in caso di approvazione di emendamenti ad essa riferiti). 10. L'approvazione di una proposta di modifica può determinare, a giudizio del Presidente, effetti di preclusione sulle proposte ancora da esaminare riferite al medesimo articolo. Esaurita la votazione di tutte le modifiche proposte allo stesso articolo dello Statuto, nel caso in cui almeno una proposta sia stata approvata, il Presidente pone in votazione l'articolo nel suo complesso: il nuovo testo dell'articolo è approvato se in tale votazione è conseguita la maggioranza di voti favorevoli prescritta dall'articolo 26, comma 2, lettera a) dello Statuto.</p>
<p>Prima di ogni votazione si può avere un solo intervento a favore ed uno contro.</p>	<p>11. Prima di ogni votazione di emendamenti o proposte di modifica è ammesso un solo intervento a favore ed uno contro.</p>
<p>Conclusa l'approvazione dei singoli articoli il nuovo Statuto viene messo in votazione nel suo complesso. In fase di votazione dello Statuto nel suo complesso si possono avere tre interventi a favore e tre contro nei tempi fissati dalla Presidenza.</p>	<p>12. Esaurita la votazione di tutti gli articoli oggetto di proposte di modifica, se almeno uno di essi è stato modificato con la maggioranza prescritta, il Presidente pone in votazione lo Statuto modificato nel suo complesso. Lo Statuto è approvato se nella votazione finale è conseguita la maggioranza di voti favorevoli prescritta dall'articolo 26, comma 2, lettera a) dello Statuto. Prima della votazione finale, sono ammessi tre interventi a favore e tre contro, nei tempi fissati</p>

	dal Presidente.
Gli emendamenti vengono approvati con la maggioranza assoluta dei votanti. Gli articoli modificati e lo Statuto nel suo complesso vengono approvati a norma di Statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Procedura analoga viene seguita per le modifiche al Patto Comunitario.	13. Per l'esame di proposte di modifica del Patto Comunitario, si osserva la medesima procedura di cui ai commi precedenti.
	14. Eventuali modifiche allo Statuto o al Patto Comunitario entrano in vigore solo dopo la conclusione dell'Assemblea che le ha approvate.
	15. In caso di approvazione di modifiche, il Comitato Mozioni può proporre all'Assemblea l'inserimento di norme transitorie, per una più agevole applicazione delle modifiche approvate.
Art. 19 - Delibere comportanti oneri economici	Art. 41 - Delibere comportanti oneri economici
Nel corso della discussione di delibere comportanti oneri economici deve essere necessariamente sentito il parere dell'Amministratore o, in sua assenza, del Presidente nazionale o del Segretario nazionale del Movimento. In siffatte delibere deve essere comunque indicato il limite di spesa e i criteri di reperimento dei fondi (capitoli di bilancio e/o eventuali nuove entrate).	1. Prima della votazione di documenti che, a giudizio del Comitato Mozioni, comportino oneri economici a carico del Movimento, il Presidente del Comitato deve raccogliere il parere dell'Amministratore ovvero, in sua assenza, del Segretario nazionale. Nel caso in cui il parere sia negativo, il Comitato Mozioni informa il Presidente, che ne deve dare conto all'Assemblea in fase di votazione. Il documento deve comunque indicare espressamente, a pena di inammissibilità, il limite di spesa previsto ed i mezzi con i quali farvi fronte.
Art. 20 - Elezioni a scrutinio segreto	Art. 42 - Elezioni a scrutinio segreto
Nel ritirare le schede elettorali i delegati votanti debbono consegnare al seggio elettorale la loro credenziale: in difetto non sono ammessi al voto.	1. Prima di ritirare le schede elettorali al seggio, i Delegati devono esibire il documento che attesta lo status di avente diritto al voto.
	2. Ciascun Delegato esprime un solo voto per il Presidente e il Segretario nazionale, un voto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e fino a tre voti per i componenti del Consiglio nazionale.
Art. 21 - Norme finali	
Eventuali modifiche allo Statuto, approvate nel corso dell'Assemblea, entrano in vigore solo dopo la chiusura dell'Assemblea in cui sono state approvate.	<i>Soppresso.</i> (spostato ad art. 40)
Ove occorra possono essere messe in discussione mozioni che prevedano norme transitorie al fine di rendere possibile una corretta ed agevole applicazione delle modifiche approvate.	<i>Soppresso.</i> (spostato ad art. 40)
<i>Testo approvato dal C.N. del 24-26 maggio 2013</i>	

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE	TITOLO III - LAVORI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
	Art. 42 - numero legale e modi di votazione
	1 . Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide quando sono presenti il Presidente nazionale o il Vice Presidente ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni salvo i casi in cui il presente Regolamento disponga diversamente . In caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente è determinante.
	2. Le delibere sono adottate per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto ove si tratti di elezioni o scelte di persone, oppure se venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio nazionale. Qualora si tratti di ratificare l'assegnazione di incarichi proposta dal Presidente nazionale o dal Segretario nazionale si procede a scrutinio segreto salvo delibera a maggioranza del Consiglio nazionale.
Art. 1 –Verbalizzazione e calendario delle riunioni.	Art. 43 Calendario delle riunioni e tempi del dibattito.
1. Su proposta del Presidente, il Consiglio nazionale sceglie, tra i suoi membri, con mandato triennale, un incaricato alla redazione del verbale.	<i>Soppresso</i> (spostato ad. art. 49)
2. Alla prima riunione il Presidente propone il calendario delle riunioni per l'anno in corso o per l'intero triennio. Il calendario è approvato dal CN a maggioranza semplice.	1. Alla prima riunione del Consiglio , il Presidente propone il calendario delle riunioni per l'anno in corso e, ove possibile , per l'intero triennio. Il calendario è approvato dal Consiglio a maggioranza semplice.
	2. All'inizio di ogni riunione il Presidente fissa i tempi massimi delle relazioni e degli eventuali interventi successivi.
Art. 2 – Convocazione ed ordine del giorno.	Art. 44 – Convocazione ed ordine del giorno.
1. Il Presidente nazionale invia, di volta in volta, la convocazione della riunione, assieme all'odg, almeno trenta giorni prima della data stabilita.	1. Il Presidente nazionale invia, di volta in volta, la convocazione della riunione del Consiglio , assieme all' ordine del giorno , almeno trenta giorni prima della data stabilita.
2. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente nazionale. I membri del CN possono inviare al Presidente nazionale, almeno quaranta giorni prima della riunione, proposte di argomenti da inserire all'odg. Le proposte devono essere accompagnate dal materiale illustrativo ed	2. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente nazionale. I membri del Consiglio possono inviare al Presidente nazionale, almeno quaranta giorni prima della riunione, proposte di argomenti da inserire all' ordine del giorno . Le proposte devono essere accompagnate dal materiale illustrativo ed

eventualmente da una proposta di mozione da mettere ai voti. Ogni proposta che comporti una ricaduta finanziaria nel bilancio preventivo, deve illustrare con precisione le voci oggetto della variazione di tale bilancio.	eventualmente da una proposta di mozione da mettere ai voti. Ogni proposta che comporti una ricaduta finanziaria nel bilancio preventivo, deve illustrare con precisione le voci oggetto della variazione di tale bilancio.
Salvo particolari e motivate ragioni non possono essere proposti per inserimento all'odg argomenti sui quali il CN ha già deliberato negli ultimi 24 mesi.	3. Salvo particolari e motivate ragioni non possono essere proposti per inserimento all' ordine del giorno argomenti sui quali il Consiglio ha già deliberato negli ultimi ventiquattro mesi.
Art. 3 –Materiale illustrativo dei punti all'o.d.g.	Art. 45 – Materiale illustrativo dei punti all'ordine del giorno
1. Assieme all'odg o comunque in tempo utile, il Presidente invia ai partecipanti il materiale illustrativo sui vari argomenti da trattare. Se il materiale fosse ritenuto insufficiente, i Consiglieri, a maggioranza, possono chiedere che l'argomento sia rimandato ad altro incontro.	1. Assieme all' ordine del giorno o comunque in tempo utile, il Presidente invia ai partecipanti il materiale illustrativo sui vari argomenti da trattare. Se il materiale è ritenuto insufficiente, i Consiglieri, a maggioranza, possono chiedere che l'argomento sia rimandato ad altro incontro.
2. Per argomenti più generali, legati al cammino del Movimento, possono essere proposte schede di esplorazione o di approfondimento.	2. Per argomenti più generali, legati al cammino del Movimento, possono essere proposte schede di approfondimento.
Art. 4 – Gruppi di lavoro	Art. 46 – Gruppi di lavoro
1. All'inizio di ogni triennio possono essere costituiti Gruppi di lavoro sia permanenti che temporanei, con il compito di istruire i lavori e facilitare e snellire i compiti dell'intero Consiglio nazionale. Essi esaminano gli argomenti affidati per predisporre quanto sarà oggetto di discussione e deliberazione che avverrà in plenaria.	1. All'inizio di ogni triennio possono essere costituiti Gruppi di lavoro permanenti o temporanei, per istruire i lavori e facilitare e snellire i compiti del Consiglio. Essi esaminano gli argomenti affidati per predisporre la discussione e la deliberazione in sede plenaria.
2. Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, stabilisce la composizione dei Gruppi di lavoro, l'animatore/ri scelto/ti tra i Consiglieri nazionali eletti, le tematiche e gli obiettivi. Su sua richiesta un Consigliere nazionale può essere spostato da un Gruppo di lavoro ad un'altro.	2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce la composizione dei Gruppi di lavoro, l'animatore (o gli animatori) scelto tra i Consiglieri nazionali eletti, le tematiche e gli obiettivi. Su sua richiesta, un Consigliere può essere spostato da un Gruppo di lavoro ad un'altro.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce, nei tempi previsti dall'odg, in occasione del Consiglio nazionale, e può lavorare, nei periodi tra una riunione e la successiva, anche per via telematica.	3. Il Gruppo di lavoro si riunisce, nei tempi previsti dall' ordine del giorno , in occasione del Consiglio nazionale, e può lavorare, nei periodi tra una riunione e la successiva, anche per via telematica.
4. In casi eccezionali e per particolari temi, il Presidente, valutati assieme all'Amministratore i costi, può autorizzare riunioni separate dei Gruppi fuori dai luoghi e dai tempi previsti.	4. <i>Identico.</i>
5. Se necessario nel corso del triennio possono essere costituiti nuovi gruppi di lavoro con limiti temporali e di argomento di volta in volta specificati nel mandato.	5. Se necessario, nel corso del triennio possono essere costituiti nuovi gruppi di lavoro con limiti temporali e di argomento di volta in volta specificati nel mandato.
Art. 5 – Conduzione della riunione e modalità di	Art. 47 – Modalità di lavoro del Consiglio

lavoro	
1. Si procede seguendo l'odg in questo modo:	1. Ciascun argomento all'ordine del giorno del Consiglio è esaminato con il seguente procedimento:
a) breve illustrazione dell'argomento da discutere a cura del Presidente, o del Coordinatore del Gruppo di lavoro competente, o del proponente, o di un delegato;	a) breve illustrazione dell'argomento da discutere a cura del Presidente, o del Coordinatore del Gruppo di lavoro competente, o del proponente, o di un delegato;
b) di norma ogni consigliere interviene una sola volta nel corso della discussione;	b) di norma ogni consigliere interviene una sola volta nel corso della discussione;
c) eventuale replica del proponente o del relatore;	c) eventuale replica del proponente o del relatore;
d) votazione, eventualmente sulla base di documento o mozione.	d) votazione, eventualmente sulla base di documento o mozione.
2. Durante lo svolgimento dei lavori sono previsti alcuni momenti da gestire su indicazione del Presidente nazionale e dell'Assistente Ecclesiastico nazionale quali:	2. Durante lo svolgimento del Consiglio , su indicazione del Presidente nazionale e dell'Assistente Ecclesiastico nazionale, sono previsti:
• momenti di preghiera o di riflessione;	• momenti di preghiera o di riflessione;
• momenti di animazione su temi d'interesse del Movimento	• momenti di animazione su temi d'interesse del Movimento
• momenti di fraternità.	• momenti di fraternità.
Art. 6 – Partecipazione di esperti al Consiglio	Art. 48 – Partecipazione di esperti al Consiglio
1. I membri del Consiglio possono chiedere, ove il tema lo giustifichi, la partecipazione ai loro lavori, oltre che di componenti del Comitato esecutivo, come previsto dall'art. 15 comma 3 dello Statuto, anche di esperti (Adulti scout e non).	1. I membri del Consiglio possono chiedere, ove il tema lo giustifichi, la partecipazione ai loro lavori, oltre che di componenti del Comitato esecutivo, come previsto dall'art. 15 comma 3 dello Statuto, anche di esperti (Adulti Scout e non appartenenti al Movimento).
2. La partecipazione di esterni (componenti del CE, Adulti scout e non) deve essere sempre autorizzata dal Presidente, valutati, assieme all'Amministratore, i costi.	2. La partecipazione di persone esterne al Consiglio di cui al comma 1 deve essere sempre autorizzata dal Presidente, valutati, assieme all'Amministratore, i costi.
Art. 7 – Verbale delle riunioni	Art. 49 – Verbale delle riunioni
	1. Su proposta del Presidente, il Consiglio nazionale sceglie, tra i suoi membri, con mandato triennale, un incaricato alla redazione del verbale.
1. Il verbalizzante invia al Presidente nazionale, entro 7 giorni dalla seduta, la bozza del verbale della riunione. Il Presidente provvederà, entro i successivi 7 giorni, ad inviare la bozza di verbale a tutti i consiglieri.	2. Il verbalizzante invia al Presidente nazionale, entro sette giorni dalla seduta, la bozza del verbale della riunione. Il Presidente provvederà, entro i successivi sette giorni, ad inviare la bozza di verbale a tutti i consiglieri.
2. Ogni Consigliere può comunicare le proprie osservazioni sul verbale entro i successivi 7 giorni. Qualora nello stesso non sia riportato correttamente il senso di un proprio intervento, può inviare al Presidente nazionale una richiesta di integrazione da allegare allo stesso	3. Ogni Consigliere può comunicare le proprie osservazioni sul verbale entro i successivi sette giorni. Qualora nello stesso non sia riportato correttamente il senso di un proprio intervento, può inviare al Presidente nazionale una richiesta di integrazione da allegare allo stesso

3. Entro 30 giorni dalla conclusione della seduta del Consiglio nazionale, raccolte le osservazioni ed integrazioni inviate dai Consiglieri, il verbale definitivo sarà inviato al Consiglio per l'approvazione in via telematica a maggioranza semplice. Dopo l'approvazione il verbale viene trasmesso al Responsabile del sito Internet, per essere inserito sul portale web MASCI.	4. Entro trenta giorni dalla conclusione della seduta del Consiglio nazionale, raccolte le osservazioni ed integrazioni inviate dai Consiglieri, il verbale definitivo sarà inviato al Consiglio per l'approvazione in via telematica a maggioranza semplice. Dopo l'approvazione il verbale viene trasmesso al Responsabile del sito Internet, per essere inserito sul portale web del Movimento .
Art. 8 - Proposta di persone ad incarichi particolari	Art. 50 - Proposta di persone ad incarichi particolari
1. In caso di adulti scout regolarmente censiti proposti ad incarichi particolari, per i quali è già stato sentito il SR della regione di provenienza, deve essere predisposta una breve presentazione, da inviare ai consiglieri in tempo utile.	1. In caso di Adulti Scout regolarmente censiti proposti ad incarichi particolari, sentito il Segretario della regione di provenienza, deve essere predisposta una breve presentazione, da inviare ai Consiglieri in tempo utile.
2. In un apposito documento si specificheranno ambito, responsabilità e limiti temporali dell'incarico stesso.	2. <i>Identico</i> .
Art. 9 – Località delle riunioni	Art. 51 – Località delle riunioni
1. Ordinariamente le riunioni del Consiglio nazionale si tengono a Roma o in altra città in posizione centrale rispetto alla sede dei Consiglieri, tenendo conto del tempo necessario al viaggio. Il Presidente può chiedere, di volta in volta, al CN di derogare a questa regola.	1. Ordinariamente le riunioni del Consiglio si tengono a Roma o in altra città in posizione centrale rispetto alla sede dei Consiglieri, tenendo conto del tempo necessario al viaggio. Il Presidente può chiedere, di volta in volta, al Consiglio di derogare a questa regola.
Art. 10 – Consiglio nazionale aperto	Art. 52 – Consiglio nazionale aperto
1. Possono assistere alle riunioni del Consiglio nazionale fino a venti Adulti scout senza diritto di parola e di voto, a loro organizzazione e spese.	1. <i>Identico</i> .
2. Ciascun interessato, presa visione dell'ordine del giorno, è tenuto ad inviare la richiesta di partecipazione, almeno venti giorni prima della data della riunione, al proprio Segretario Regionale che le inoltrerà immediatamente all'incaricato all'organizzazione del Comitato esecutivo, per una conferma da dare in tempo utile. Priorità verrà data, a giudizio del Presidente nazionale, ad una rappresentanza di più regioni e, in via secondaria, all'ordine di invio delle richieste.	2. <i>Identico</i> .
<i>(recepite le osservazioni ed il dibattito avvenuto nella seduta del Consiglio nazionale del 15-16 marzo 2014 il Consiglio nazionale del 16-18 Maggio 2014 approva)</i>	
PARTE IV - REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE	TITOLO IV - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZIO
Art. 1 – Criteri generali	Art. 53 – Criteri generali
1. Le spese oggetto di questo documento	1. Le spese oggetto del presente regolamento

riguardano il viaggio ed il soggiorno per le attività istituzionali e programmate dal Movimento, a livello nazionale o internazionale o per attività di Presidente e Segretario per mandato istituzionale, su invito o di iniziativa.	riguardano il viaggio ed il soggiorno per le attività istituzionali e programmate dal Movimento, a livello nazionale o internazionale o per attività di Presidente e Segretario per mandato istituzionale, su invito o di iniziativa.
2. Le spese per eventuali ospiti o invitati alle sedute di CN o CE dovranno essere autorizzate dal Presidente, sentito l'Amministratore.	2. Le spese per eventuali ospiti o invitati alle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo devono essere autorizzate dal Presidente, sentito l'Amministratore.
3. Per la partecipazione al CN le Regioni con diarchia saranno rimborsate per un solo componente.	3. Per la partecipazione al Consiglio nazionale le Regioni che affidano ad una diarchia l'incarico di Segretario regionale saranno rimborsate per un solo componente.
Art. 2 – Spese di viaggio per CN e CE	Art. 54 – Spese di viaggio per i componenti del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo
1. Le spese di viaggio sono rimborsate dal Movimento ai Consiglieri eletti, ai Segretari regionali e ai componenti il CE con le modalità e nella misura precisate nei seguenti commi.	1. Le spese di viaggio sono rimborsate dal Movimento ai Consiglieri eletti, ai Segretari regionali e ai componenti il Comitato esecutivo con le modalità e nella misura precisate nei seguenti commi.
2. Il viaggio viene effettuato con mezzi pubblici (treno o pullman di linea) o, qualora sia più conveniente, con auto propria.	2. <i>Identico.</i>
3. Per i viaggi effettuati con i mezzi pubblici viene rimborsato il biglietto AR di seconda classe compresi gli eventuali supplementi per treni IC o ES, e il costo del biglietto del pullman di linea.	3. <i>Identico.</i>
4. Fissato nell'anno o nel triennio il calendario delle convocazioni del CN i biglietti ferroviari e aerei devono essere emessi con il massimo anticipo possibile per usufruire degli sconti disponibili.	4. Fissato nell'anno o nel triennio il calendario delle convocazioni del Consiglio , i biglietti ferroviari e aerei devono essere emessi con il massimo anticipo possibile per usufruire degli sconti disponibili.
5. Il viaggio in aereo è autorizzato per coloro che provengono dalle isole e dalla Regione Calabria. Per casi particolari il viaggio in aereo è autorizzato anche per le altre Regioni quando le tariffe aeree agevolate comportino un effettivo risparmio economico rispetto agli altri mezzi di trasporto.	5. Il viaggio in aereo è autorizzato per coloro che provengono dalle Isole e dalla Regione Calabria. Per casi particolari il viaggio in aereo è autorizzato anche per le altre Regioni quando le tariffe aeree agevolate comportino un effettivo risparmio economico rispetto agli altri mezzi di trasporto.
6. L'emissione dei biglietti ferroviari e aerei viene effettuata normalmente dall'incaricato all'organizzazione, che deve ricevere i dati necessari entro una data programmata di volta in volta.	6. L'emissione dei biglietti ferroviari e aerei viene effettuata normalmente dall'Incaricato all'organizzazione (ove istituito in seno al Comitato esecutivo, altrimenti dal Segretario nazionale) , che deve ricevere i dati necessari entro una data programmata di volta in volta.
7. L'auto propria è consentita nel caso in cui, trasportando più persone, si realizzi una effettiva economia rispetto ai mezzi di linea (in particolare	7. <i>Identico.</i>

rispetto alle tariffe dei treni ad alta velocità). È consentita altresì nel caso in cui non sia possibile altra soluzione, ovvero, dietro autorizzazione del Presidente, sentito l'Amministratore, in casi particolari diversi dai precedenti. Il rimborso per l'uso dell'auto propria avviene secondo una tariffa chilometrica determinata dal Comitato esecutivo.	
8. In difetto del rispetto di tali indirizzi di spesa il rimborso avverrà esclusivamente sulla base del costo dei biglietti ferroviari a tariffa agevolata.	8. <i>Identico.</i>
Art. 3 - Spese di soggiorno per CN e CE	Art. 55 - Spese di soggiorno per CN e CE
1. Le spese di soggiorno sono rimborsate ai Consiglieri e ai componenti il CE con le modalità e nella misura precisate nei seguenti commi.	1. Le spese di soggiorno sono rimborsate ai Consiglieri e ai componenti il Comitato esecutivo con le modalità e nella misura precisate nei seguenti commi.
2. Il Movimento si fa carico del rimborso delle spese di soggiorno di tutti i Consiglieri eletti e dei componenti il CE presenti. Sono a carico delle singole regioni invece le spese di soggiorno dei Segretari, fatte salve le Regioni con meno di 100 (cento) censiti cui provvede il Movimento.	2. Il Movimento si fa carico del rimborso delle spese di soggiorno di tutti i Consiglieri eletti e dei componenti il Comitato esecutivo presenti. Sono a carico delle singole regioni invece le spese di soggiorno dei Segretari, fatte salve le Regioni con meno di cento censiti, cui provvede il Movimento.
2. Per i pernottamenti vengono di norma utilizzate camere a più letti, in base alla struttura disponibile.	2. <i>Identico.</i>
3. Le camere singole possono essere richieste solo in caso di effettiva necessità e compatibilmente con la disponibilità della struttura. In ogni caso la differenza di prezzo è carico del richiedente.	3. <i>Identico.</i>
Art. 4 – Spese dei Revisori dei Conti.	Art. 56 – Spese dei Revisori dei Conti.
1. Le spese di viaggio e soggiorno per le riunioni dei Revisori dei conti sono a carico del Movimento.	1. Le spese di viaggio e soggiorno per le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti e per la partecipazione dei Revisori alle riunioni del Consiglio nazionale sono a carico del Movimento.
Art. 5 - Spese di viaggio e soggiorno per attività dei Gruppi di Lavoro del CN delle Pattuglie nazionali e di altri gruppi di lavoro	Art. 57 - Spese di viaggio e soggiorno per attività dei Gruppi di Lavoro del Consiglio nazionale, delle Pattuglie nazionali e di altri gruppi di lavoro
1. Come previsto dal Regolamento del Consiglio nazionale (art. 4 comma 4) gli eventuali incontri nei periodi intercorrenti le convocazioni programmate dovranno essere autorizzati dal Presidente nazionale, sentito l'Amministratore. Il Movimento si fa carico del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio dei componenti.	1. Per gli incontri dei Gruppi di lavoro del Consiglio nazionale svolti al di fuori delle riunioni del Consiglio, autorizzati ai sensi dell'articolo 46, comma 4 , le spese di soggiorno e di viaggio dei componenti sono a carico del Movimento.
2. Stessa disciplina seguono le riunioni delle pattuglie nazionali e gli eventuali gruppi di lavoro a tema istituiti dal CN per particolari esigenze.	2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica alle riunioni delle pattuglie nazionali e agli eventuali gruppi di lavoro a tema istituiti dal Consiglio nazionale per particolari esigenze.
Art. 6 – Campi di formazione	Art. 58 – Eventi di formazione

1. Le spese di partecipazione al campo per lo staff dei formatori sono rimborsate come segue: spese di viaggio: a carico del Movimento; spese di soggiorno: a carico dell'organizzazione del campo.	1. Le spese di viaggio per lo <i>staff</i> dei formatori in occasione di eventi di formazione sono a carico del Movimento; le spese di soggiorno sono a carico dell'organizzazione dell'evento .
2. Si raccomanda alla pattuglia nazionale che invia i formatori ai campi di ricercare possibilmente gli stessi in aree geografiche vicine al luogo di svolgimento del campo.	2. La Pattuglia nazionale individua i formatori preferibilmente fra gli Adulti Scout residenti in aree geografiche vicine al luogo di svolgimento dell'evento .
3. L'organizzazione del campo deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario elaborando un bilancio di previsione e possibilmente utilizzando il foglio elettronico BEP che determina la quota di partecipazione e il numero minimo di partecipanti necessario per il pareggio finanziario del campo.	3. L'organizzazione dell'evento deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario elaborando un bilancio di previsione e determinando la quota di partecipazione e il numero minimo di partecipanti necessario per il pareggio finanziario.
Art. 7 - Convegni e altri Eventi nazionali	Art. 59 - Convegni e altri Eventi nazionali
1. Tali eventi sono autofinanziati, senza alcuna spesa a carico del bilancio nazionale del Movimento. Pertanto tutte le spese sono a carico dei partecipanti, la cui quota di partecipazione comprende non solo le spese di soggiorno, ma anche una quota d'iscrizione destinata a remunerare tutte le spese di gestione e di organizzazione.	1. I Convegni e gli altri eventi nazionali sono autofinanziati, senza alcuna spesa a carico del bilancio nazionale del Movimento. Pertanto tutte le spese sono a carico dei partecipanti, la cui quota di partecipazione comprende non solo le spese di soggiorno, ma anche una quota d'iscrizione destinata a remunerare tutte le spese di gestione e di organizzazione.
2. L'organizzazione dei Convegni e degli Eventi nazionali deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario elaborando un bilancio di previsione e possibilmente utilizzando il foglio elettronico BEP che determina la quota di partecipazione e il numero minimo di partecipanti necessario per il pareggio finanziario del campo.	2. L'organizzazione dei Convegni e degli Eventi nazionali deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario, secondo le modalità di cui agli articoli 62 e seguenti .
Art. 8 – Viaggi del Presidente nazionale e del Segretario nazionale	Art. 60 – Viaggi del Presidente nazionale, del Segretario nazionale e dell'Assistente Ecclesiastico nazionale
1. Se il Presidente nazionale o il Segretario nazionale vengono invitati ad eventi organizzati da singole Regioni o Comunità, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico della Regione o Comunità invitanti.	1. Se il Presidente nazionale, il Segretario nazionale o l'Assistente Ecclesiastico nazionale sono invitati ad eventi organizzati da singole Regioni o Comunità, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico della Regione o della Comunità che li hanno invitati .
2. Se il Presidente o Segretario effettuano viaggi nel territorio nazionale per scopi istituzionali o comunque in rappresentanza del Movimento, le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Movimento.	2. Se il Presidente, Segretario o l'Assistente effettuano viaggi nel territorio nazionale per scopi istituzionali o comunque in rappresentanza del Movimento, le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Movimento.
Art. 9 – Incontri internazionali	Art. 61 – Incontri internazionali

1. Per gli incontri internazionali con obbligo di partecipazione del MASCI, le spese di viaggio e soggiorno dei delegati di diritto e di quelli nominati dal Consiglio nazionale sono a carico del Movimento.	1. Per gli incontri internazionali con obbligo di partecipazione del M.A.S.C.I. , le spese di viaggio e soggiorno dei delegati di diritto e di quelli nominati dal Consiglio nazionale sono a carico del Movimento.
(approvato dal Consiglio nazionale nella riunione di maggio 2015)	
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI NAZIONALI	TITOLO V - SVOLGIMENTO DI EVENTI NAZIONALI
	Art. 62 - Deliberazione dell'evento
Lo svolgimento di eventi a carattere nazionale è deciso dal Consiglio nazionale che ne definisce il tema, i contenuti, il periodo di svolgimento, lo schema di svolgimento e la regione ospitante.	1. Lo svolgimento di eventi a carattere nazionale è deliberato dal Consiglio nazionale che ne definisce il tema, i contenuti, il periodo di svolgimento, lo schema di svolgimento e la regione ospitante.
	Art. 63 - Compiti del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo, sulla base dei contenuti e dello schema di svolgimento approvati dal Consiglio nazionale, stabilisce il programma e le attività di attuazione dell'evento ed è responsabile del loro svolgimento.	1. Il Comitato esecutivo, sulla base dei contenuti e dello schema di svolgimento approvati dal Consiglio nazionale, stabilisce il programma e le attività di attuazione dell'evento ed è responsabile del loro svolgimento. Nomina nel suo seno il responsabile economico dell'evento, che ha il compito controllare la programmazione e l'esecuzione delle spese al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio dell'evento.
	Art. 64 - Compiti della Regione ospitante
Alla regione ospitante è affidata la definizione e la esecuzione di tutti i compiti di natura organizzativa e logistica dell'evento. A tale scopo la regione ospitante istituisce un Comitato organizzatore e, sentiti rispettivamente il Responsabile all'Organizzazione del Comitato esecutivo e l'Amministratore nazionale, nomina il Presidente del Comitato e il Responsabile economico/amministrativo dell'evento.	1. Alla regione ospitante è affidata, in collaborazione con il Comitato esecutivo nazionale , la definizione e la esecuzione di tutti i compiti di natura organizzativa e logistica dell'evento.
	Art. 65 - Organizzazione dell'evento
Il Comitato organizzatore, in collaborazione con l'Amministratore nazionale e l'incaricato nazionale all'organizzazione:	1. L'incaricato nazionale all'organizzazione, in collaborazione con la regione ospitante:
a) valuta i costi relativi ai servizi alberghieri ed ai servizi generali e li sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo;	b) valuta i costi relativi ai servizi alberghieri ed ai servizi generali e li sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo;
c) predispone, nell'ambito delle percentuali di spesa fissate nello schema di cui all'allegato B, il preventivo delle spese relative al programma dell'evento e fissa, utilizzando la procedura <i>Break Even Point</i> (vedi allegato C), il numero minimo dei partecipanti	d) predispone il preventivo delle spese relative al programma dell'evento e fissa il numero minimo dei partecipanti necessario per garantire l'equilibrio economico/finanziario dell'evento;

necessario per garantire l' equilibrio economico/finanziario dell'evento. Ambedue i documenti sono sottoposti all' approvazione del Comitato esecutivo e vincolano il Responsabile economico/amministrativo, che potrà autorizzare ulteriori spese soltanto contro acquisizione di altrettante ulteriori entrate certe;	
e) stabilisce la quota di partecipazione all'evento che sottopone all' approvazione del Comitato esecutivo;	f) stabilisce la quota di partecipazione all'evento che sottopone all' approvazione del Comitato esecutivo;
g) predispone lo schema della scheda di partecipazione all'evento, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.	h) predispone lo schema della scheda di partecipazione all'evento, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.
Il Comitato esecutivo, su proposta del Comitato organizzatore, approva la località dove si svolgerà l'evento e i costi dei servizi alberghieri e dei servizi generali e predispone i relativi contratti che sottopone alla firma del Presidente nazionale, autorizzando nel contempo il Tesoriere nazionale a versare gli anticipi eventualmente previsti dagli stessi contratti.	2. Il Comitato esecutivo, su proposta dell'Incaricato all'organizzazione , approva la località dove si svolgerà l'evento e i costi dei servizi alberghieri e dei servizi generali e predispone i relativi contratti che sottopone alla firma del Presidente nazionale, autorizzando nel contempo il Tesoriere nazionale a versare gli anticipi eventualmente previsti dagli stessi contratti.
All'Amministratore nazionale è affidata la supervisione di tutti gli aspetti economici/amministrativi dell' evento.	3. <i>Identico.</i>
All'incaricato nazionale all'organizzazione è affidata la supervisione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici dell' evento e, in particolare, l'organizzazione e lo svolgimento dell' eventuale tour post-evento, nonché, in collaborazione con il Comitato organizzatore, l'organizzazione delle escursioni per gli accompagnatori dei partecipanti all'evento..	<i>Soppresso.</i>
Le schede di partecipazione all'evento nazionale, sono inoltrate per posta ordinaria, via fax, all'indirizzo e al numero di fax indicati dal Comitato organizzatore, e tramite il portale WEB del MASCI. Queste ultime sono trasmesse ogni tre giorni dal Responsabile del sito al Comitato organizzatore.	<i>Soppresso.</i>
Le procedure di accoglienza e di sistemazione alberghiera dei partecipanti e la gestione amministrativa dell'evento sono svolte utilizzando il programma " Eventi " di proprietà del MASCI. L' inserimento nel programma "Eventi" dei dati generali dell' evento e di quelli forniti dalle schede dei partecipanti, nonché le loro successive elaborazioni, spettano al Comitato organizzatore.	<i>Soppresso.</i>

La Segreteria nazionale, a conclusione dell' evento, provvede, a scopo esclusivamente statistico, al trasferimento dei nominativi dei partecipanti nel programma "Censimenti".	
Gli anticipi sulle quote di partecipazione richiesti ai partecipanti e qualsiasi altro versamento relativo all' evento sono effettuati, tramite bollettino postale o bonifico, sul conto corrente postale indicato nella scheda di iscrizione all'evento nazionale intestato a "MASCI Eventi Nazionali" (attualmente CCP n.64651466 - Codice IBAN IT19 Z076 0113 5000 0006 4651 466.)) Gli stessi sono contabilmente rilevati dal Tesoriere nazionale che ogni tre giorni provvederà a trasmettere le relative evidenze al Comitato organizzatore.	4. Le quote di partecipazione richiesti ai partecipanti e qualsiasi altro versamento relativo all' evento sono effettuati, tramite bollettino postale o bonifico, sul conto corrente indicato nella scheda di iscrizione all'evento nazionale Gli stessi sono contabilmente rilevati dal Tesoriere nazionale che ogni tre giorni provvederà a trasmettere le relative evidenze al Comitato organizzatore.
Il Comitato esecutivo definisce il piano di comunicazione interna dell'evento e, in collaborazione con l'addetto stampa nazionale ed il Comitato Organizzatore, il piano di comunicazione esterna a livello nazionale e a livello della Regione ospitante.	5. Il Comitato esecutivo definisce il piano di comunicazione interna dell'evento e, in collaborazione con il Direttore della Rivista Strade Aperte , il piano di comunicazione esterna a livello nazionale e a livello della Regione ospitante.
Agli Adulti scout che svolgono attività di servizio spetta il rimborso delle spese di viaggio. Essi sono ospitati nella struttura alberghiera dove si svolge l' evento o in altra struttura collegata previo recupero delle sole spese di soggiorno.	6. <i>Identico.</i>
	Art. 66 - Bilancio consuntivo e verifica dell'evento
A conclusione dell'evento il Comitato organizzatore predispone i seguenti documenti che trasmette per l' approvazione al CE:	1. A conclusione dell'evento il Responsabile economico predispone il bilancio consuntivo documentato dell'evento, redatto sullo stesso schema del preventivo.
1. Il bilancio consuntivo documentato dell'evento, a firma del Responsabile economico/finanziario, redatto sullo stesso schema del preventivo. .	
2. Una relazione sugli aspetti organizzativi e logistici dell'evento..	
Il Comitato esecutivo approva il bilancio consuntivo, integra la relazione del Comitato organizzatore con una propria nota sugli aspetti programmatici dell'evento e trasmette ambedue i documenti all' esame del Consiglio nazionale.	2. Il Comitato esecutivo approva il bilancio consuntivo dell'evento e lo trasmette, per il tramite del Presidente, al Consiglio nazionale. Predispone una relazione per il Consiglio nazionale sugli aspetti organizzativi, logistici e programmatici dell'evento.
Il Consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e la relazione congiunta del Comitato esecutivo e del Comitato organizzatore.	3. Il Consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e, sentita la relazione del Segretario nazionale a nome del Comitato esecutivo, svolge una verifica degli aspetti organizzativi, logistici e programmatici dell'evento.

	Allegato 1 (art. 3)
	<p>1. Il logo che esprime l'identità visiva del Movimento, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, è rappresentato nella seguente configurazione grafica:</p> 